



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale

in

Storia e Gestione del Patrimonio Archivistico e Bibliografico
(ordinamento ex D. M 270/2004)

Tesi di laurea

**LA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
MOBILI NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA**

Relatore

Ch. Prof. Massimo Canella

Correlatore

Ch. Prof. Riccardo Ridi

Laureanda

Rossana Alessandra Longo

Matricola 857599

Anno accademico

2016/2017

INDICE

Premessa	P. 6
Capitolo I. La declinazione del bene culturale negli strumenti normativi	P. 7
1. La coseità del bene culturale	P. 7
1.1 La nozione di bene culturale	P. 7
1.2 La nozione di bene culturale nel diritto dell'Unione Europea	P. 10
1.3 Il bene culturale come merce	P. 10
1.4 La globalizzazione dei beni culturali	P. 11
Capitolo II. La circolazione internazionale - le prescrizioni del codice dei beni culturali in tema di esportazioni e importazioni	P. 13
2. La circolazione internazionale nel diritto comunitario	P. 13
2.1 Le esportazioni dei beni culturali secondo il diritto comunitario	P. 14
2.2 La circolazione internazionale del patrimonio culturale: l'uscita definitiva dei beni dal territorio nazionale e l'uscita temporanea nella legislazione italiana	P. 15
2.3 Articolo 48: autorizzazione per mostre ed esposizioni	P. 18
2.4 La restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati nel diritto comunitario Direttiva 93/7 del consiglio del 15 marzo 1993	P. 21
2.5 La convenzione UNESCO del 1970	P. 25
2.6 La Convenzione UNIDROIT del 1995	P. 27
2.7 Modifica della Direttiva (CEE) 93/7 e attuazione della Direttiva (UE) 2014/60	P. 29
2.8 Osservazioni sul traffico illecito dei beni culturali	P. 30

Capitolo III. La circolazione dei beni culturali nel modello italiano	P. 32
3. L'evoluzione della politica italiana in materia di beni culturali	P. 32
3.1 Il Testo Unico	P. 33
3.2 L'individuazione dei beni culturali fino alla verifica dell'interesse culturale	P. 34
3.3 La circolazione dei beni di proprietà pubblica	P. 34
3.4 La circolazione dei beni di proprietà privata	P. 36
3.5 L'alienazione dei beni culturali e il diritto di prelazione	P. 36
3.6 L'acquisto coattivo	P. 38
3.7 La trattativa tra il governo degli Stati Uniti e il governo italiano sull'importazione dei beni culturali	P. 39
3.8 La trattativa sull'importazione dei beni culturali tra l'Italia e la Svizzera	P. 39
3.9 La trattativa sulle importazioni e sulle esportazioni illegali tra l'Italia e la Cina	P. 41
3.10 Esportazioni di beni culturali: cinque paesi a confronto	P. 41
3.11 Le leggi speciali adottate dall'Italia per la restituzione dei beni culturali	P. 42
3.12 La circolazione internazionale del libro	P. 43
3.13 Ultime modifiche al codice: il Ddl Concorrenza è legge	P. 44
3.14 La competenza sui beni librari ridisegnata dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e i suoi effetti sulla circolazione internazionale del libro	P. 46
3.15 Riflessioni sulla circolazione dei beni culturali in Italia	P. 47
3.16 L'importanza di valorizzare i beni culturali mobili italiani	P. 49
Conclusioni	P. 51
Allegati	P. 52
Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro	P. 52
Direttiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione)	P. 64

Regolamento (CE) N. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all'esportazione
di beni culturali P. 81

Bibliografia P. 94

Sitografia P. 98

*Ai miei genitori che mi hanno
sostenuta in questo importante
percorso di vita e di studio.*

Premessa

Negli ultimi decenni, e in particolare a partire dagli anni Novanta del XX secolo, i beni culturali hanno assunto sempre maggior rilievo. Inoltre lo sviluppo di un mercato globalizzato ha determinato un forte incremento degli scambi e delle transazioni commerciali aventi ad oggetto beni culturali, sollevando numerose questioni riguardo la circolazione e la restituzione di opere d'arte tra i diversi paesi. Già nel XV secolo furono emanati i primi provvedimenti per limitare la circolazione e l'esportazione di opere d'arte e reperti archeologici. Sono state approvate negli anni diverse convenzioni internazionali per regolare la circolazione in ambito internazionale, d'altronde i beni culturali si caratterizzano per essere una testimonianza di civiltà, non necessariamente ancorata ad una identità locale o nazionale.

Nel mio lavoro di tesi, il primo capitolo è dedicato alla declinazione del bene culturale negli strumenti normativi. Nel secondo capitolo tratterò il tema della circolazione internazionale e delle prescrizioni del codice dei beni culturali in tema di esportazioni e importazioni. Nello specifico in questo capitolo parlerò della circolazione internazionale nel diritto comunitario trattando temi quali l'uscita temporanea, l'uscita definitiva e l'obbligo di restituzione del bene culturale, nonché due importanti Convenzioni: la Convenzione Unesco del 1970 e la Convenzione Unidroit del 1995.

La terza area tematica sarà dedicata alla circolazione dei beni culturali nel modello italiano partendo dall'evoluzione politica italiana in materia di beni culturali.

Capitolo 1. La declinazione del bene culturale negli strumenti normativi

1. La coseità del bene culturale

Tutto ciò che in Italia vada chiamato “patrimonio culturale” è stabilito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio¹. Esso è formato dall’insieme dei beni paesaggistici e dei beni culturali. Dobbiamo ricordare che un codice ha il compito di dettare norme e quindi di prescrivere un comportamento². I beni culturali di cui il nostro codice si occupa sono quelli di cui può e intende regolamentare la protezione, la manutenzione, la conservazione, la circolazione interna e internazionale quando si tratta di beni mobili. Sono dunque beni culturali tutte quelle realtà che la legge individua come “testimonianze aventi valore di civiltà” secondo l’espressione che risale alla commissione Franceschini del 1964, con la condizione che esse però possano essere considerate “cose”. È opportuno d’altra parte vedere se a tutte le “cose” appartenenti alle categorie indicate dal Codice sia opportuno attribuire la qualifica di bene culturale con tutti gli obblighi che essa comporta. Tale qualifica si addice, ad esempio, ai beni con caratteri di singolarità (come i beni artistici e gli antichi codici), ai beni parti integranti di collezioni singolari; agli esemplari di opere riprodotte rari o ricche di informazioni aggiuntive culturalmente rilevanti; ai beni che nella loro unicità testimoniano eventi storici o aspetti significativi della vita sociale, produttiva e culturale; alla documentazione archivistica³.

1.1 La nozione di bene culturale

L’espressione “bene culturale” viene utilizzata per la prima volta in ambito internazionale all’interno della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, adottata a l’Aja il 14 maggio 1954⁴. Con l’art. 1 della Convenzione dell’Aja rientrano come

¹ D. Lgs. N. 42 del 22 gennaio 2004: “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002 e modificato dai D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 nonché per quanto riguarda il paesaggio dai D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

² P. ZATTI, *Diritto privato. Corso istituzionale*, Padova, 2010, p. 1.

³ M. CANELLA, *Il bene culturale: in vista del chek - up di un concetto*, in *Inchiesta n. 184*, 2014, p. 25.

⁴ Ratificata in Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279, pubblicata in G.U. 11 aprile 1958, n. 87.

beni culturali, a prescindere dalla loro natura pubblica o privata, “*i beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici, i complessi di costruzioni che nel loro insieme offrono un interesse storico o artistico; le opere d’arte; i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti*”⁵.

In generale per bene culturale si deve intendere quel bene che testimonia, descrive e consente di comprendere, il complesso delle strutture di organizzazione sociale, dei modi di vita, delle attività spirituali, delle conoscenze, delle concezioni, dei valori che si ritrovano in forme diverse in ogni società e periodo storico⁶. Al bene culturale vanno quindi riconosciute una storicizzabilità ed una localizzazione geografica che lo contraddistinguono. In particolari contesti normativi sono considerati – culturali – anche beni immateriali come le lingue, i dialetti, le arti performative, la musica, la danza, i riti, le feste, le cerimonie, che non andranno ovviamente restaurate o esportate e quindi non avrebbe senso sottomettere alla disciplina del Codice. La Commissione Franceschini (istituita con la legge 26 aprile 1964) è stata la prima in Italia a definire il bene culturale come tutto ciò che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà. Questa definizione venne poi ripresa dalle commissioni Papaldo (istituite dal Governo il 9 aprile 1968 ed il 31 marzo 1971) ed entrò così nell’uso comune, fino ad essere ufficializzato definitivamente nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, che istituisce il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali⁷. Si deve a Giannini⁸ il merito di aver posto in evidenza con particolare chiarezza i due caratteri del bene, materiale ed immateriale, indicando il grado e l’intensità dell’interesse specifico. Con il Trattato sulla Unione europea (art G ,par.37) viene introdotto il capitolo IX dedicato alla cultura che porta a fondamentali cambiamenti nel concetto stesso di bene culturale e nelle categorie così prese in

⁵ Convenzione de l’Aja, Capitolo I “*Disposizioni generali concernenti la protezione*”, art. 1, comma a). L’articolo prosegue, ai commi b) e c), inserendo nella categoria “beni culturali” anche “*gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma a) quali musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a); i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti centri monumentali*”.

⁶ G. MAGRI, *Beni culturali*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, aggiornamento*, Torino, 2011, 117 ss.

⁷ T. ALIBRANDI, *I beni culturali e ambientali*, Giuffrè Editore, Milano, 1995.

⁸ Il grande amministrativista Massimo Severo.

considerazione. Nel 2004 in Italia è stato emanato il Codice dei Beni Culturali con il decreto legge del 22/01/2004 n. 42. È un testo unico che ha raccolto in sé le diverse leggi speciali nei riguardi dei beni culturali realizzate negli anni, anche innovando. Ai sensi del Codice i beni culturali concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed a promuovere lo sviluppo della cultura, con attività dirette, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e garantire la protezione e la conservazione per i fini di pubblica fruizione, ed a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso (art1).

La dicitura “bene culturale” è scomponibile in due diverse polarità rappresentate dalle parole che la compongono:

- a) Bene. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. I beni culturali, proprio in quanto beni, non sono oggetto di un tipo di proprietà diversa da quella ordinaria⁹. Affinchè assumano rilevanza sotto il profilo giuridico, devono essere riconosciuti come tali dall'ordinamento, avendo cura di distinguere beni appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro o a soggetti privati¹⁰.
- b) Culturale. Quel che vi è di culturale merita particolare riconoscimento perché, oltre a testimoniare i valori collettivi propri di un comune patrimonio di memoria, permette all'individuo un costante confronto con opere che alimentano il proprio desiderio di conoscenza¹¹. L'attributo “culturale” determina una connotazione particolare che rende determinati beni necessariamente d'interesse pubblico o di interesse per il pubblico.

⁹ S. CASSESE, *I beni culturali: sviluppi recenti*, in M. P. CHITI, *Beni culturali e Comunità Europea*, Milano, 1994, p. 344.

¹⁰ L. CASINI, *Beni culturali (Dir. Amm.)*, in S. CASSESE, *Dizionario di Diritto Pubblico*, Milano, 2006, p. 681.

¹¹ S. SETTIS, *Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto*, Milano, 2005, p. 280.

1.2 La nozione di bene culturale nel diritto dell'Unione Europea

È opportuno prendere in considerazione i profili sotto i quali il diritto dell'Unione Europea si è occupato della disciplina dei beni culturali. È opportuno chiarire che l'espressione "bene culturale" non compare in alcuna disposizione dei trattati; i trattati si occupano esclusivamente dei beni culturali mobili, e lo fanno in modo indiretto. Ciò ha portato a una mancata elaborazione di una nozione comunitaria di bene culturale. In alcuni casi si può fare riferimento a definizioni eterogenee, come nel caso delle convenzioni internazionali sottoscritte non solo dagli Stati membri ma anche dalla Comunità; un esempio è il caso della Convenzione dell'Unesco del 20 ottobre 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali¹². Occorre dunque far riferimento a quei beni che nel diritto italiano e nei vari ordinamenti nazionali sono classificabili beni culturali in base a criteri definiti. Vengono comunque in rilievo le norme sulla circolazione dei beni nello spazio comunitario, in quanto merci, trattandosi di beni materiali. La disciplina del mercato interno mira ad assicurare la libera circolazione delle merci nello spazio dell'Unione Europea, vietando restrizioni quantitative e qualitative al commercio e dazi tra gli Stati membri. Tuttavia l'art. 36 del Trattato UE pone una deroga alle norme sulla libera circolazione delle merci, consentendo agli Stati di adottare misure restrittive del commercio in base a giustificati motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di tutela della salute, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale¹³.

1.3 Il bene culturale come merce

I beni culturali sono oggetto di un mercato disciplinato da regole speciali. La mercificazione sottopone tali beni alle prassi delle esportazioni e delle importazioni e quindi alla disciplina

¹² L. PINESCHI, *La convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani*, in *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco*, Padova, 2008, p. 159.

¹³ G. MAGRI, *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, Napoli, 2011, p. 9.

del commercio globale¹⁴. Se fino agli anni Novanta del ventesimo secolo questo commercio si svolgeva prevalentemente su scala nazionale, negli ultimi vent'anni esso si è svolto attraverso case d'asta internazionali che adottano sofisticati strumenti di marketing di diffusione globale, si avvalgono della rete telematica, realizzando aste online aperte a tutti gli operatori transnazionali. Questo mercato ha numerosi protagonisti¹⁵:

- 1) Mercanti: Source Nations, come l'Italia, la Spagna o la Grecia; gli operatori economici nazionali; case d'asta internazionali; industrie culturali multinazionali.
- 2) Acquirenti: Market Nations, come gli Stati Uniti d'America o gli Emirati Arabi Uniti; musei; enti pubblici; fondazioni private; istituti della cultura.
- 3) Regolatori: Stati; Comunità Europea; Consiglio d'Europa; organizzazioni internazionali; associazioni sovranazionali; organismi globali che adottano codici di condotta.

1.4 La globalizzazione dei beni culturali

Negli ultimi decenni i beni culturali hanno acquisito un'enorme importanza giuridica, economica e politica a livello mondiale. I beni infatti sono portatori di valori che devono essere conservati, protetti e resi accessibili al pubblico. Sono sempre più numerosi i casi in cui la globalizzazione ha effetti sui beni culturali: basti pensare che i siti culturali del Patrimonio mondiale dell'umanità individuati dall'UNESCO oggi sono 745, mentre erano 478 nel 1999¹⁶. La globalizzazione dei mercati ha incrementato le transazioni commerciali di opere d'arte, ponendo diversi interrogativi sulla adeguatezza della disciplina in materia della circolazione illecita e di restituzione di beni culturali (di cui l'esempio più noto sono i fregi del Partenone)¹⁷. Possiamo prendere in esame tre distinti ambiti che risultano essere i più

¹⁴ G. COFRANCESCO, *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1999.

¹⁵ L. CASINI, *La globalizzazione dei beni culturali*, Bologna, 2010, p. 94.

¹⁶ CASINI, *La globalizzazione*, cit; p. 11.

¹⁷ MAGRI, *La circolazione dei beni culturali*, cit; p. 3.

adatti a ricostruire i percorsi prodotti dai rapporti tra diritto dei beni culturali e globalizzazione.

Il primo riguarda la creazione di un sistema globale di protezione del patrimonio mondiale. Questo sistema si è mosso da un quadro di diritto internazionale, basato su una convenzione, a uno globale, formato da linee guida, *polizie*, e altri meccanismi di *soft law*¹⁸.

Il secondo percorso riguarda la creazione di una disciplina internazionale del commercio e della restituzione dei beni culturali. Si ha dunque un passaggio dal diritto internazionale al diritto transnazionale¹⁹.

Il terzo percorso riguarda l'auto-produzione di norme globali e di standard per musei e mostre.

Nell'ambito della circolazione, il profilo a cui farò riferimento è il secondo. Fin dal secondo dopoguerra la regolamentazione internazionale dei beni culturali è stata influenzata da due diversi approcci: da un lato il "cultural nationalism" praticato dai paesi come l'Italia o la Grecia che preferiscono adottare regole restrittive per mantenere entro i confini nazionali i loro tesori; dall'altro lato il "cultural internationalism" perseguito dai "Paesi mercato", come gli Stati Uniti, che intendono avere forme di regolazione più lasche. Nel tentativo di mediare tra queste due posizioni, sono state prodotte la Convenzione Unesco del 1970, riguardante le misure da adottare per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, e la Convenzione Unidroit del 1995²⁰.

I tre percorsi sopra illustrati mostrano che anche il diritto dei beni culturali è soggetto agli effetti della globalizzazione.

¹⁸ L. CASINI, *Diritto amministrativo globale*, in *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006.

¹⁹ S. CASSESE, *Lo spazio giuridico globale*, Roma – Bari, Laterza 2003.

²⁰ M. FRIGO, *La circolazione internazionale dei beni culturali*, *Diritto Internazionale, Diritto Comunitario e Diritto Interno*, Milano, 2007.

Capitolo II : La circolazione internazionale - le prescrizioni del codice dei beni culturali in tema di esportazioni e importazioni di beni librari

2. La circolazione internazionale nel diritto comunitario

All'inizio degli anni novanta la Comunità europea si è interessata alla tutela del patrimonio storico - artistico dal punto di vista del controllo del traffico illecito dei beni culturali mobili. Infatti, se questi beni fossero considerati delle semplici merci, in ragione del loro valore economico, avrebbero potuto circolare liberamente in tutto il territorio comunitario, in applicazione del principio comunitario di libera circolazione, con il rischio della dispersione e dell'impoverimento dei patrimoni culturali degli stati membri. Così, alcuni Stati membri presero l'iniziativa, nel timore che l'instaurazione del mercato unico (il 1° gennaio 1993) e l'abolizione delle barriere doganali alla circolazione delle merci all'interno dell'area comunitaria avrebbero consentito di trasferire illegalmente le opere d'interesse storico-artistico del proprio patrimonio nel territorio di un altro Stato membro o altrove, senza alcuna possibilità di controllo in uscita, eludendo la normativa di tutela dello Stato d'origine che ne vietava il commercio e l'esportazione²¹. Le istituzioni comunitarie tentarono allora un'armonizzazione delle legislazioni interne dei singoli Stati membri, che disciplinano diversamente le restrizioni al commercio dei beni culturali: agli Stati dell'Europa meridionale, quali l'Italia e la Grecia, dotati di legislazioni protezionistiche severe, si contrappongono gli Stati del Nord Europa, con una disciplina più liberale in materia, tanto da rappresentare un grosso mercato internazionale per la vendita di beni culturali altrui. A livello comunitario, prima fu intrapresa un'azione di sensibilizzazione, attraverso alcune risoluzioni del Parlamento Europeo, poi si intervenne sul piano normativo al momento dell'attuazione del mercato interno nel 1993²².

L'intervento legislativo della Comunità europea si è orientato su due versanti: da un lato, verso la disciplina complessiva delle esportazioni dei beni culturali all'esterno dell'area comunitaria, che ha portato all'emanazione del Regolamento (CEE) del Consiglio 3911/92 del

²¹ T. L. MARGUE, *L'exportation des biens culturels dans la cadre du Grand Marché* en Revue du Marché Unique Européen, 1993, p. 92.

²² T. L. MARGUE, *La protection des Trésors nationaux dans le cadre du Grand Marché : problèmes et perspectives*, Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne, 1992, p. 905.

9 dicembre 1992 sull'esportazione dei beni culturali (poi sostituito dal Regolamento 116/2009) e, dall'altro, verso la disciplina della circolazione dei beni culturali all'interno del territorio comunitario, con la Direttiva (CEE) 93/7 del Consiglio del 15 marzo 1993 sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, che mira al reciproco riconoscimento delle legislazioni nazionali²³.

La normativa comunitaria è stata recepita nell'ordinamento italiano. Ora è contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 (Decreto legislativo del 22-1-2004, n. 42), nella parte dedicata all'"esportazione dal territorio dell'Unione Europea" (artt.73-74) e alla "restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea" (artt.75-86).

2.1 Le esportazioni dei beni culturali secondo il diritto comunitario

La disciplina comunitaria prevede che i beni culturali possono essere esportati verso un Paese terzo solo se muniti di un'apposita autorizzazione preventiva, denominata licenza di esportazione valida in tutta la Comunità. I beni culturali per i quali è necessaria la licenza d'esportazione sono quelli descritti per categorie nell'elenco dell'Allegato I al Reg. 116/2009, che corrisponde all'analogo Allegato A del Codice dei beni culturali e del paesaggio in vigore in Italia.

Le varie categorie di beni sono state determinate combinando variamente, per ciascun tipo di bene, l'antichità, il valore storico-artistico e quello monetario. Ad esempio: "quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale" di valore superiore a 150.00 euro; "carte geografiche stampate aventi più di 200 anni" se di valore superiore a 15.00 euro; "elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni" qualunque ne sia il valore; "mezzi di trasporto aventi più di 75 anni" se il valore supera i 50.00 euro, tanto per citare alcune. Per quanto riguarda il nostro Paese, la legislazione nazionale specifica che in Italia competenti al rilascio della licenza di esportazione sono gli Uffici di esportazione del Ministero per i beni e le attività culturali a ciò abilitati (art. 74, 2° e 5° comma del Codice

²³MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, <http://www.sismus.org/ita/panorama-normativo/diritto-comunitario/circolazione-dei-beni-culturali>.

dei beni culturali)²⁴. In assenza di tale autorizzazione amministrativa, il trasferimento in uno stato extracomunitario deve essere considerato illecito. Il regolamento (CEE) N. 752/93 della Commissione del 31 marzo 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione dei beni culturali, prevede tre diverse forme di licenza: la licenza normale, la licenza aperta specifica e la licenza aperta generale. La licenza normale è utilizzata per tutte le esportazioni soggette al regolamento 116²⁵. La licenza aperta specifica è utilizzata per l'esportazione temporanea di uno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente; tale licenza può essere rilasciata solamente se le autorità preposte hanno la certezza che la persona o l'ente interessati offrano idonee garanzie per il rientro e la buona conservazione del bene. La licenza aperta generale, invece, viene utilizzata per le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un'altra istituzione²⁶. La licenza di esportazione è valida su tutto il territorio dell'Unione ed è rilasciata dall'autorità amministrativa deputata dallo Stato in cui il bene culturale si trovi, alla data del 1 gennaio 1993; oppure successivamente a tale data, dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il bene culturale si trovi, lecitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro²⁷.

2.2 La circolazione internazionale del patrimonio culturale: l'uscita definitiva dei beni dal territorio nazionale e l'uscita temporanea nella legislazione italiana

Per quanto riguarda l'uscita definitiva dei beni culturali dal territorio nazionale, il Codice fa una distinzione tra la spedizione nell'ambito comunitario e l'esportazione al di fuori dei confini dell'Unione europea. Nel primo caso, il soggetto interessato deve disporre di un attestato di libera circolazione, di validità triennale; nel secondo caso, invece, all'attestato di

²⁴ MAGRI, *La circolazione dei beni culturali*, cit; p. 21.

²⁵ Ai fini della protezione dei beni culturali europei, il regolamento garantisce che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne dell'Unione europea (UE) mediante le licenze di esportazione.

²⁶ MAGRI, *La circolazione dei beni culturali*, cit; p. 25.

²⁷ M. MARLETTA, *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, Padova, 1997, p. 52.

libera circolazione dovrà aggiungersi la licenza di esportazione già prevista dal Regolamento 3911/92, di validità semestrale. L'uscita definitiva dal territorio nazionale non è consentita a tutti i beni culturali; il rilascio dell'autorizzazione deve essere richiesto solo per le cose elencate dal Codice al comma 3 dell' art. 65: archivi e singoli documenti appartenenti a privati, cose che non siano opera di autore vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, purchè il suo valore superi € 13.000,00 (fatta eccezione per le opere di cui al comma a, lettera B, del Codice), fotografie, esemplari di opere cinematografiche, documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrati aventi più di 25 anni, mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 70 anni²⁸. Per le opere di pittura, scultura e grafica con meno di settanta anni, o comunque di autore vivente, e le altre cose di interesse culturale c'è tuttavia l'onere di comprovarne le caratteristiche con autocertificazione. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3. È vietata altresì l'uscita:

- a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
- b) Dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il Patrimonio per caratteristiche, provenienza o appartenenza.

Per esportare in via definitiva uno dei beni sopra elencati, l'interessato dovrà effettuare apposita denuncia e presentare materialmente il bene presso il competente ufficio di esportazione, che provvederà, entro tre giorni, a comunicarlo agli uffici ministeriali. Entro quaranta giorni dalla denuncia l'ufficio di esportazione comunicherà al soggetto richiedente l'esito positivo o negativo della richiesta di rilascio di attestato di libera circolazione, motivando in entrambi i casi la sua decisione. Se l'esito sarà positivo, l'attestato rilasciato avrà validità triennale; in caso contrario invece, l'interessato potrà presentare presso il Ministero ricorso avverso il diniego di attestato entro 30 giorni, come previsto dall'art. 69 del Codice. Alla presentazione della denuncia, è opportuno indicare all'ufficio di esportazione anche il valore venale del bene, affinché il Ministero possa, ove interessato, procedere

²⁸ CASINI, *La globalizzazione*, cit; p. 158.

all'acquisto coattivo del bene²⁹. Il Ministero avrà a sua volta novanta giorni dalla denuncia per pronunciarsi sulla volontà di esercitare o meno il diritto di acquisto, termine perentorio per la notifica dell'eventuale provvedimento di acquisto al soggetto interessato. Quest'ultimo può anche rinunciare all'esportazione del bene e provvedere al ritiro del medesimo³⁰.

Quando il bene da esportare in via definitiva deve oltrepassare i confini comunitari, è necessario, come sopra accennato, una licenza di esportazione, il cui rilascio compete ai medesimi uffici.

Quando si parla invece, di uscita temporanea dei beni culturali dal territorio nazionale, la disciplina prevista dal Codice appare meno severa rispetto a quella prevista per l'esportazione in via definitiva. Ai sensi degli articoli 66, 67 e 71, può essere consentita l'uscita temporanea – finalizzata alla partecipazione a manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale – non solo di quei beni per i quali è ammessa l'esportazione definitiva, ma anche di quelli elencati ai commi 1 e 2 dell' art. 65, per i quali vige il divieto di uscita definitiva. L'uscita temporanea sarà autorizzata soltanto se verrà garantita l'integrità e la sicurezza del bene stesso; dunque non sarà ammessa l'uscita di qualunque bene che possa subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli, garantita nel caso di prestiti per mostre dall'autorizzazione prevista dall'art. 48 di cui infra, e inoltre sarà preclusa l'esportazione temporanea dei beni costituenti il fondo principale di una sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio, biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica³¹. Anche per l'uscita temporanea del bene è necessario il rilascio di un attestato di circolazione temporanea: il soggetto interessato dovrà presentare apposita denuncia presso l'ufficio di esportazione e presentare *in loco* il bene, indicandone il valore venale. In questo caso, l'indicazione del valore del bene è necessaria per la valutazione dell'entità dell'assicurazione necessaria a coprire i rischi che il bene può correre nel trasporto e nella permanenza all'estero. Entro quaranta giorni dalla richiesta, l'ufficio competente dovrà rilasciare o negare l'attestato di circolazione temporanea, ed il soggetto interessato, in caso di esito negativo, potrà presentare ricorso entro trenta giorni presso il Ministero. In caso di esito positivo, invece,

²⁹ D. NARDELLA, commento all'art. 70, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Il Mulino, Bologna, 2004, p.307.

³⁰ M. FIORILLI, commento all'art. 70 del codice, in *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2005, p. 458.

³¹ NARDELLA, commento all'art. 66 del Codice, in *Codice dei beni culturali*, cit; pp. 298 – 299.

verranno indicate tutte le prescrizioni da seguire durante la fase di trasporto e di permanenza all'estero, nonché il termine per il rientro del bene³². Vanno ricordate inoltre le garanzie legate all'uscita temporanea del bene: nel caso di un bene di proprietà privata, sarà necessario indicare il responsabile dell'eventuale custodia all'estero; sarà inoltre richiesta, a carico dell'interessato, un'assicurazione sui beni, per il valore indicato nella denuncia. Nel caso di mostre e manifestazioni a partecipazione statale, promosse all'estero dal Ministero, da enti pubblici o da organismi sovranazionali, l'assicurazione potrà essere sostituita dall'assunzione diretta del rischio da parte dello Stato, tramite decreto ministeriale. Per alcuni beni di proprietà privata è anche richiesto il versamento di una cauzione per un importo superiore al 10% del valore della cosa o del bene. Lo scopo della cauzione è quello di evitare che l'uscita temporanea del bene possa trasformarsi in definitiva; in tal caso lo Stato incasserebbe la cauzione. Stessa cosa vale per i beni di proprietà pubblica³³.

Gli uffici di esportazione devono controllare e certificare non solo i casi di uscita definitiva o temporanea dei beni culturali, ma anche l'ingresso e la legittima presenza di tali beni nel territorio nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 72. Infatti, quando un bene culturale entra in territorio italiano, l'ufficio di esportazione dovrà rilasciare un certificato di avvenuta importazione; qualora il bene provenga da uno Stato terzo, dovrà rilasciare un certificato di avvenuta spedizione. Tali certificazioni hanno validità quinquennale prorogabile su richiesta ed hanno lo scopo di prevenire e individuare eventuali casi di circolazione illecita³⁴.

2.3 Articolo 48: autorizzazione per mostre ed esposizioni

Oltre che alle incombenze imposte per la salvaguardia del patrimonio nazionale per poter trasferire beni culturali all'estero, chi lo fa nell'ambito di mostre ed esposizioni deve anche onorare quelle per assicurare la loro protezione, imposte dall'art. 48 del Codice;

1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
 - a) Delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1 (beni soggetti a verifica);

³² V. FERRARO, commento all'art. 71 del Codice, in *Codice dei beni culturali*, cit; pp. 309 – 310.

³³ Ibid; p. 311.

³⁴ FERRARO, commento all'art. 72 del Codice, in *Il codice dei beni culturali*, cit; pp. 312 – 313.

- b) Dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1(beni culturali di enti pubblici o senza fini di lucro);
 - c) Dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e) (beni oggetto di dichiarazione di interesse);
 - d) Delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
 3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica che è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
 4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
 5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o da enti e istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale.
 6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa

a carattere culturale, ai fini dell' applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Soprintendente competente per materia almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'evento e deve contenere i seguenti elementi:

- titolo, luogo, durata, progetto tecnico – scientifico della mostra;
- indicazione del responsabile della custodia dei documenti in prestito;
- elenco dei documenti destinati all'esposizione e i loro dati identificativi;
- valore assicurativo di ogni singolo documento;
- scheda tecnica nella quale siano indicate condizioni ambientali, di sicurezza degli ambienti espositivi, condizioni di imballaggio e di trasporto del materiale;
- riproduzione fotografica, anche in digitale.

Al termine della manifestazione espositiva, il proprietario o possessore dei documenti deve comunicare l'avvenuta riconsegna alla sede di provenienza del materiale esposto, accertando - dopo la necessaria verifica - che non abbia subito danni.

Per l'autorizzazione all'uscita temporanea di beni (la cui uscita definitiva sia vietata o soggetta ad autorizzazione) per manifestazioni, mostre ed esposizioni all'estero è imprescindibile il riconoscimento, da parte del Ministero, dell'alto interesse culturale dell'evento e la garanzia dell'integrità e sicurezza del bene (d.lgs. 42/2004, art. 66). La Soprintendenza trasmetterà la richiesta di autorizzazione (contenente i medesimi elementi del caso nazionale), corredata del proprio parere, alla Direzione generale. Solo dopo aver ricevuto dalla Direzione generale l'autorizzazione al prestito entro i termini di 90 giorni dall'avvio del procedimento, l'ente organizzatore presenta richiesta di attestato di circolazione temporanea all'Ufficio esportazione locale, indicando il valore di ciascuno dei beni e i dati identificativi e anagrafici del responsabile della loro custodia all'estero. Entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Ufficio esportazione, valutata la congruità del valore indicato, rilascia o nega l'attestato, con parere motivato e dandone comunicazione all'interessato. L'attestato di circolazione temporanea indica anche il termine per il rientro dei beni, che non può essere superiore ai 18 mesi. Per le mostre, esposizioni o altre manifestazioni fuori dal territorio dell'Unione europea,

oltre all'attestato di circolazione temporanea, è necessaria, in applicazione della normativa comunitaria, la licenza di esportazione temporanea dei documenti, rilasciata dall'Ufficio esportazione. Al termine della manifestazione espositiva il proprietario o il possessore dei documenti deve comunicare l'avvenuta riconsegna alla sede di provenienza del materiale esposto, accertando che non abbia subito danni³⁵.

2.4 La restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati nel diritto comunitario - Direttiva 93/7 del consiglio del 15 marzo 1993.

Il diritto comunitario, più che incentivare la libera circolazione dei beni culturali, promuove la loro conservazione nel paese d'origine. La direttiva 93/7 impone agli Stati membri l'obbligo di restituzione dei beni culturali illecitamente trasferiti. Prima di procedere all'analisi di questa norma, è opportuno analizzare la regolamentazione esistente in ambito internazionale. I principi del patrimonio culturale nazionale e del diritto alla restituzione vennero riconosciuti giuridicamente per la prima volta nel Congresso di Vienna del 1815, dove si dispose la devoluzione, da parte della Francia napoleonica, delle opere d'arte sottratte ai rispettivi paesi d'origine³⁶. L'unico obiettivo della Direttiva 93/7/CEE è quello di permettere la protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale e, per questa ragione essa non distingue tra i beni rubati o non rubati, così come non regola le azioni civili o penali, proprie degli Stati richiedenti o proprietari del bene culturale rubato ma rinvia alla legislazione nazionale degli Stati membri (art. 15 della Direttiva)³⁷. La direttiva è applicabile ai beni culturali che soddisfino determinate condizioni³⁸:

- rientrino tra quelli classificati dalla legge nazionale del paese d'origine, come facenti parte del patrimonio nazionale di interesse artistico, storico o archeologico;

³⁵SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL VENETO E DEL TRENTO ALTO ADIGE, <https://www.save.archivi.beniculturali.it/attivita%20e-servizi/prestito-mostre-ed-esposizioni>

³⁶ MARGUE, *La protection des Trésors*, cit; p. 906.

³⁷ J. CEUSTER, *Les règles communautaires en matière de restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre*, *Revue du Marché Unique Européen*, 1993, p. 33.

³⁸ MAGRI, *La circolazione dei beni culturali*, cit; p 48.

- appartengano a una delle categorie indicate nell'elenco allegato alla direttiva;
- pur non rientrando in una di queste categorie costituiscano parte integrante di collezioni pubbliche presenti negli inventari di musei, di archivi e di inventari di istituzioni ecclesiastiche;
- abbiano lasciato, illecitamente, il territorio dello Stato d'origine successivamente al 31 dicembre 1992³⁹.

La circolazione dei beni che non rientrano tra quelli individuati come culturali, ai sensi della direttiva, è disciplinata dalle norme nazionali.

La direttiva è molto più avanti rispetto alla Convenzione Unesco del 1970: mentre nella Convenzione si ha soltanto un generico impegno degli Stati membri nella rivendicazione dei beni culturali perduti o rubati, la direttiva pone precise linee guida⁴⁰.

Gli Stati membri oltre ad avere il diritto a chiedere la restituzione dei beni a loro appartenenti, possono invocare la disciplina prevista dalla direttiva, anche per ottenere il rientro di beni appartenenti a persone giuridiche o a privati⁴¹. L'obbligo di restituzione ci dimostra come sia prevalente l'interesse pubblico per il mantenimento del patrimonio culturale rispetto all'interesse del privato che ha acquistato il bene illecitamente esportato. Nel momento in cui la restituzione non avviene spontaneamente, lo Stato d'origine avvia le procedure per il recupero del bene che possono basarsi sulla cooperazione tra Stato richiedente, Stato richiesto e soggetto che si trova nella disponibilità del bene⁴². Quando uno Stato richiede la cooperazione di un altro, deve formulare un'istanza nella quale dovrà indicare tutte le informazioni da esso possedute per agevolare la ricerca riguardante soprattutto l'ubicazione del bene. Ogni Stato membro deve comunicare agli altri il ritrovamento, nel proprio territorio, di un bene culturale illecitamente esportato e prendere tutti i provvedimenti di natura cautelare per la conservazione fino all'azione di restituzione. Inoltre la Direttiva riserva un'altra funzione alle autorità amministrative dello Stato membro; tale funzione è indicata al paragrafo 6 dell'art. 4: in relazione a questa norma, lo Stato membro in cui viene ritrovato il bene, deve

³⁹ La data non è casuale perché a partire dal 1 gennaio del 1993 sono stati aboliti i controlli alle frontiere tra gli Stati membri della CEE, in attuazione del principio della libera circolazione delle merci.

⁴⁰ FRIGO, *La circolazione*, cit; p. 55.

⁴¹ J. ZILLER, *La nuova Costituzione europea*, Bologna, 2004, p. 86.

⁴² MARLETTA, *La restituzione dei beni culturali*, cit; p. 89.

svolgere il ruolo di intermediario tra il possessore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione⁴³.

L'art. 8 della Direttiva indica come autorità competenti ad ordinare la restituzione del bene illecitamente esportato i giudici nazionali dello Stato membro richiesto, che dovranno accertarsi che si tratti di un bene culturale ai sensi dell'art. 1 della Direttiva e che la sua presenza sia illecita. Questa procedura ha un carattere amministrativo⁴⁴. La titolarità dell'azione di restituzione spetta ad ogni Stato membro. A riguardo si è dibattuto se la legittimazione all'azione restitutoria presupponga la titolarità di una sostanziale situazione giuridica, per il mantenimento sul proprio territorio, del bene culturale. Alcuni ritengono che la Direttiva attribuisca allo Stato richiedente un diritto nuovo alla conservazione del patrimonio culturale che si esprime nel diritto ad ottenere la restituzione del bene⁴⁵. Secondo altri invece, la direttiva non andrebbe a creare un nuovo diritto sostanziale, ma una nuova azione che si aggiungerebbe a quelle già previste dal diritto nazionale o dalle convenzioni internazionali⁴⁶. Esiste poi una terza opinione secondo cui, la pretesa restitutoria fondata sulla direttiva avrebbe una matrice pubblicistica; dunque la restituzione del bene sarebbe, secondo questa impostazione, una forma di risarcimento per il danno causato dall'illecita uscita del bene dal territorio nazionale⁴⁷. La tesi preferibile a mio modesto avviso è la prima perché creando un diritto completamente nuovo ed originale, ha permesso agli Stati membri di chiedere ed ottenere la restituzione di beni appartenenti al proprio patrimonio culturale.

È opportuno trattare anche della legittimazione passiva facendo riferimento alla nozione di possessore: legittimato passivo alla domanda di restituzione è il possessore o, il soggetto che abbia la materiale detenzione del bene. La direttiva, utilizzando il termine possessore, intende riferirsi al possessore della tradizione romanistica e non germanica; come noto la tradizione germanica riconosce il possesso a chi esercita il potere di fatto sulla cosa, indipendentemente dalla natura e dal titolo che legittima quel potere; la tradizione romanistica, invece, richiede

⁴³ MAGRI, *La circolazione dei beni culturali*, cit; p. 52.

⁴⁴ MARLETTA, *La restituzione dei beni culturali*, cit; p. 100.

⁴⁵ P. PISANI, *La restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro della CEE*, in *Riv. Critica dir. priv.*; 1992, p. 307.

⁴⁶ M. P. CHITI, *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, in *Beni culturali e Comunità Europea*, Milano, Giuffrè, 1994, p.156.

⁴⁷ P. G. FERRI, *La tutela del patrimonio culturale nel Mercato Unico Europeo*, in *Beni culturali e Comunità Europea*, cit; p. 336.

che il possesso riproduca l'immagine di un diritto reale⁴⁸. L'art. 9.1 dispone che al possessore sia liquidato un equo indennizzo riconosciuto però soltanto a colui che abbia acquistato un diritto reale sul bene e non, come avviene nella tradizione germanica, a chi abbia acquistato la semplice disponibilità della cosa.

L'indennizzo deve essere pagato anche nei casi in cui si tratti di bene qualificato come *res extra commercium*⁴⁹. Il giudice per fissare l'indennizzo dovrà prendere in esame alcuni elementi oggettivi quali il valore di mercato del bene, il prezzo pagato dall'acquirente, le spese per il restauro, gli eventuali danni arrecati al bene. A riguardo, alcune indicazioni possono essere ricavate dal caso Beyeler sul quale intervenne la Corte Europea dei diritti dell'uomo⁵⁰. Beyeler, gallerista svizzero, acquistò nel 1977, presso un antiquario romano che aveva richiesto l'autorizzazione all'esportazione, il dipinto «*Ritratto di un giovane contadino le Jardinier*» di Vincent Van Gogh al prezzo di seicento milioni di lire. Le autorità italiane però gli negarono la licenza di esportazione per tutelare il patrimonio culturale nazionale. Beyeler dovette attendere sei anni prima di dichiararsi come acquirente allo Stato italiano, evitando così che venisse azionato il diritto di prelazione previsto dalla legge. Le autorità competenti furono avvisate solo quando, nel 1983, Beyeler vendette il quadro ad una società americana che intendeva destinarlo ad una collezione veneziana, per la somma di 8,5 milioni di dollari. Il problema sorse nel 1988, quando lo Stato italiano pretese di esercitare il diritto di prelazione, diventando proprietario del quadro pagando lo stesso prezzo pagato dal Beyeler all'antiquario. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritenne che Beyeler non avesse alcun diritto indennitario all'aumento di valore del quadro in quanto aveva nascosto la sua identità di acquirente alle autorità italiane⁵¹.

L'articolo 7 comma 1 dispone che l'azione di restituzione si prescrive nel termine di un anno a partire dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e dell'identità del suo possessore. L'azione di restituzione è soggetta ad un termine di prescrizione di trent'anni che decorre dal momento dell'uscita del bene dal territorio dello Stato. Il termine di prescrizione può essere portato a settantacinque anni nel

⁴⁸ U. NATOLI, *Il possesso*, Milano, Giuffrè, 1992, p. 22.

⁴⁹ A. LANCIOTTI, *La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario*, Napoli, 1996, p. 100.

⁵⁰ M. L. PADELLETTI, *Il caso Beyeler di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. Dir. int.*, 2000, p. 821.

⁵¹ PADELLETTI, *Il caso Beyeler*, cit; p. 825.

caso si tratti di beni appartenenti a collezioni pubbliche, statali, regionali o locali o di beni ecclesiastici. L'azione di restituzione non incide in alcun modo sul regime di proprietà del bene, solo lo stato richiedente stabilisce chi è proprietario del bene restituito⁵².

2.5 La convenzione UNESCO del 1970

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura è un istituto specializzato dell'ONU sorto nel 1945 per garantire la cooperazione internazionale nel campo scientifico, culturale ed educativo, che oggi conta di 191 Paesi membri. In quest'ottica l'UNESCO assume un ruolo importante nel contesto internazionale per l'attenzione che da sempre dedica alla protezione delle risorse storico artistiche di ciascun popolo. L'attività dell'UNESCO non consiste soltanto in studi ma anche in attività svolte sul territorio, identificando aree geografiche cui dedicare attenzione.

Nel corso degli ultimi decenni il commercio mondiale di beni culturali è aumentato notevolmente costituendo da un lato uno scambio culturale corretto per la comprensione e il rispetto reciproco, e causando dall'altro, il trasferimento illegale di beni che ha portato gravi danni al patrimonio culturale. La comunità internazionale ha reagito con una serie di provvedimenti per contrastare il trasferimento illegale di beni culturali, ed il primo tra questi è stata la Convenzione UNESCO del 1970 contenente le misure da adottare per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali⁵³. Questa convenzione è il risultato di un lungo dibattito durato oltre sei anni, a cui hanno partecipato i rappresentanti di quasi tutti i paesi del mondo. In realtà un primo approccio al problema si ebbe nel 1933, quando l'*office International des Musées* (OIM), elaborò un progetto di convenzione sul rimpatrio degli oggetti di interesse artistico, storico e scientifico, perduti, rubati o illecitamente esportati, che però non fu mai approvato a causa dei paesi art – importing che non volevano rendere la loro normativa meno liberale⁵⁴. Il testo è dunque il risultato di un difficile compromesso tra i paesi art - importing ed art – exporting: se da un

⁵² P. G. FERRI, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel mercato unico europeo*, in *Beni culturali e comunità europea*, M.P. CHITI (a cura di), Giuffrè, Milano, 1994, p. 323.

⁵³ MAGRI, *La circolazione internazionale*, cit; p. 28.

⁵⁴ E. PAGANO, *I beni culturali e il diritto internazionale*, in *Legislazione internazionale e comunitaria dei beni culturali*, Esselibri, Napoli, 2005, p. 31.

lato è riuscito ad accordare l'esigenza di tutelare i beni culturali dal traffico illecito con il principio della libera circolazione degli stessi, dall'altro non ha considerato molti aspetti innovativi contenuti nella prima bozza di convenzione. Il progetto originario infatti prevedeva l'istituzione di meccanismi di controllo particolarmente severi.

La convenzione si rivolge ai beni culturali mobili, sia pubblici che privati e pone a carico degli Stati aderenti l'obbligo di introdurre nel proprio ordinamento un certificato di esportazione legale, senza del quale l'esportazione è proibita⁵⁵.

Come è stato detto sopra, la convenzione del 1970 ha come primo obiettivo quello di combattere il traffico illecito di beni culturali; tale obiettivo va raggiunto con tutti i mezzi di cui dispongono i diversi Paesi a livello nazionale cercando di eliminare le cause ma anche di adottare misure necessarie di riparazione, favorendo un'azione di restituzione del bene culturale in caso di esportazione o importazione⁵⁶.

Nonostante il carattere innovativo della Convenzione, essa presenta una serie di limiti che sono emersi nel corso degli anni. In primo luogo si tratta di una Convenzione non self – executing cioè norme la cui efficacia è subordinata all'adozione di atti interni di esecuzione per completarne e integrarne il contenuto⁵⁷. In secondo luogo la Convenzione prevede, a carico degli Stati, impegni di tipo generico, come i citati obblighi di restituzione: *“l'obbligo di restituzione è infatti formulato in modo generico e va a creare un difficile compromesso tra i sistemi di diritto privato che proteggono l'acquirente di buona fede, e i sistemi che invece, non riconoscono alcun effetto al trasferimento del diritto di proprietà da parte di colui che non ne è il titolare⁵⁸”*. In assenza di regole nazionali comuni si è a volte assistito ad un contrasto tra la normativa del paese in cui il bene si trovava e il paese da cui era uscito illecitamente. Inoltre, la restituzione di un bene rubato da un museo può avvenire se lo Stato

⁵⁵ LANCIOTTI, *La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996.

⁵⁶ I. CARACCILOLO, *Analogie e differenze tra la Convenzione UNESCO del 1970 sui mezzi per vietare e prevenire il trasferimento illecito di proprietà del patrimonio culturale e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sulla restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in *La protezione internazionale e la circolazione comunitaria dei beni culturali mobili*, P. Paone (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 1998, p. 38.

⁵⁷ A. VIGORITO, *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, p. 114.

⁵⁸ CARACCILOLO, *Analogie e differenze*, cit; p. 58.

richiedente versa un equo indennizzo al proprietario in buona fede del bene rubato: non è però precisato come deve essere determinato il valore dell'indennizzo, né chi è preposto alla sua determinazione⁵⁹. Per superare i limiti di questa normativa, l'UNESCO, a partire dagli anni '80, gettò le basi per l'elaborazione di un nuovo testo, contenente norme di diritto privato. Questo lavoro ha coinvolto 70 Stati ed ha condotto nel 1995 all'adozione della Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati⁶⁰. L'articolo 87 bis del Codice conferma la disciplina dettata da questa convenzione, ratificata dall'Italia con L. 30 ottobre 1978, n. 873.

2.6 La Convenzione UNIDROIT del 1995

L' UNIDROIT è un'organizzazione intergovernativa indipendente che ha sede a Roma e al quale partecipano 63 Paesi.

Dopo otto anni, tra Unidroit e Unesco si giunse, durante la conferenza diplomatica svoltasi a Roma nel giugno del 1995, alla adozione della Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati⁶¹. La convenzione UNIDRIOT è stata concepita per aggiornare il testo e superare i limiti della convenzione UNESCO del 1970. Essa è stata elaborata dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato. La convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 1998 ed è composta da un preambolo e da 21 articoli suddivisi in cinque capitoli. Essa è un testo di diritto uniforme che stabilisce un corpus minimo di regole standardizzate e si pone come uno strumento giuridico per la lotta al traffico illecito di beni culturali mobili, sia sotto il profilo della restituzione dei beni rubati, che sotto quello del recupero dei beni illecitamente esportati. Il principio su cui si basa il testo convenzionale è quello in base al quale tutti i beni culturali devono rientrare nel proprio paese di origine sia che si tratti di furto che di illecita esportazione. Obiettivo del testo è quello di superare i principali problemi sollevati dalla *lex rei sitae*, introducendo la *lex originis*, ossia la legge del

⁵⁹ F. NANETTI, F. SQUILLANTE, *In tema di restituzione di beni culturali illecitamente trasferiti*, in RDI, 80, 1997, pp. 396 – 420.

⁶⁰ M. FRIGO, *La Convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in RDIPP, 32, 1996, pp. 435 – 468.

⁶¹ V. W. RODINO, *La convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Giuffrè, Roma, 2000, p. 103.

luogo a cui appartiene il bene oggetto della controversia⁶². La Convenzione Unidroit, diversamente dalla Convenzione Unesco del 1970, è *self – executing*: per essere applicata, non occorre che venga concretizzata in una legge nazionale. Essa si applica alle richieste di restituzione e ritorno di beni culturali aventi carattere internazionale. Si parla di restituzione quando un bene culturale è stato rubato, mentre il ritorno si riferisce all'uscita illecita di un bene culturale. L'articolo 3 dichiara che “il possessore di un bene culturale rubato deve restituirlo”, sia che il bene sia pubblico o privato e sia che l'acquirente sia in buona o cattiva fede⁶³.

Esistono dei limiti temporali entro i quali si può richiedere la restituzione, ossia tre anni da quando il richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e chi ne è il possessore, comunque sia entro 50 anni dalla data del furto. L'Unidroit ha stabilito che spetti un equo indennizzo all'acquirente che dimostra una *due diligence*: egli deve provare che ha agito prestando una dovuta diligenza⁶⁴.

Riguardo il ritorno esistono gli stessi termini di decadenza e prescrizione della restituzione, nonché la stessa possibilità dell'acquirente di ottenere un equo indennizzo se dimostra la sua dovuta diligenza. A differenza della Convenzione Unesco del 1970, la Convenzione Unidroit non ha carattere retroattivo: essa può essere applicata solo se al momento dell'esportazione illecita era in vigore nello Stato in cui si trova il bene⁶⁵.

La Convenzione Unidroit ha rilevato un minor numero di ratifiche, attualmente conta 34 Stati contraenti rispetto ai 125 della Convenzione del 1970. Ciò è dovuto al fatto che essa contiene disposizioni più vincolanti rispetto a quelle contenute nella convenzione dell'Unesco, implicando un'adesione più lenta da parte dei Paesi. Inoltre non tutti gli Stati concordano con le norme presenti, soprattutto con quella che stabilisce che un bene culturale rubato deve essere restituito, non tenendo conto della buona fede dell'acquirente. La convenzione ha avuto meno successo negli Stati importatori, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, in cui viene vista come una limitazione della circolazione dei beni culturali. Molte critiche furono fatte anche dai commercianti di opere d'arte i quali ritenevano che le disposizioni contenute avrebbero

⁶² A. GARDELLA, *Nuove prospettive per la protezione internazionale dei beni culturali: la Convenzione dell'Unidroit del 1995*, in *Diritto del commercio internazionale*, 12 – 4, ottobre – dicembre 1998, p. 997.

⁶³ MARLETTA, *La restituzione dei beni culturali*, cit; p. 52.

⁶⁴ MAGRI, *La circolazione dei beni culturali*, cit; p. 37.

⁶⁵ A. LANZARO, *Legislazione internazionale e comunitaria dei beni culturali*, Napoli, 2005, p. 164.

messo in pericolo il mercato dell'arte⁶⁶. Per chiarire tali questioni, nel 2011 il presidente dell'Unidroit ha organizzato la prima assemblea straordinaria degli Stati Parte. L'assemblea ha avuto luogo a Parigi nella sede dell'Unesco, il 19 giugno 2012, alla quale hanno partecipato oltre agli Stati Parte, anche i Paesi firmatari e tutti i Paesi membri dell'Unidroit e dell'Unesco. Si è discusso su come migliorare la Convenzione e promuoverla nei paesi che ancora non hanno aderito⁶⁷. L'art. 87 del Codice conferma la disciplina dettata da questa convenzione, ratificata dall'Italia con L. 7 giugno 1999, n. 213.

2.7 Modifica della Direttiva (CEE) 93/7 e attuazione della Direttiva (UE) 2014/60

Il Codice, alla Sezione III Capo IV, ha subito delle recenti modifiche dovute all'abrogazione della Direttiva (CEE) 93/7 in favore della Direttiva (UE) 2014/60 del Consiglio, recepita dall'Italia mediante il decreto legislativo n. 2 del 7 gennaio 2016. Essa è intervenuta per rafforzare la normativa che permette di ottenere la restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Ciò in conseguenza dei limiti riscontrati dal vigente sistema di restituzione dovuti al ristretto ambito di applicazione delle norme, alla tempistica e ai costi previsti dal sistema vigente. Una delle modifiche introdotte dalla Direttiva riguarda l'ambito di applicazione che viene esteso a qualsiasi bene culturale classificato o definito da uno Stato membro quale patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Altra modifica riguarda l'estensione da due a sei mesi del termine entro il quale lo Stato membro, a cui è stato notificato il ritrovamento di un bene culturale da parte di un altro Stato membro, deve verificare se il bene in questione costituisce un bene culturale. Per facilitare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e consentire loro di scambiarsi informazioni sui beni culturali usciti illegittimamente, è stato introdotto il ricorso al sistema di informazione del mercato interno (IMI), gestito dalla Commissione europea in attuazione del Regolamento n. 1024/2012 del Parlamento e del Consiglio europeo di data 25 ottobre 2012. Inoltre è stato portato da uno a tre anni il termine entro il quale uno Stato membro può chiedere al giudice competente di un altro Stato membro, la restituzione del bene uscito illegittimamente dal proprio territorio e ritrovato nel territorio di detto Stato. Tale termine è

⁶⁶ FRIGO, *La Convenzione dell'Unidroit*, cit; p. 440.

⁶⁷ RODINO, *La Convenzione Unidroit*, cit; p. 107.

calcolato a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e dell'identità del suo possessore.

In ultimo, la Direttiva stabilisce per il possessore, l'obbligo di dimostrare che al momento dell'acquisizione del bene, ha esercitato la diligenza richiesta per assicurarsi della provenienza lecita dello stesso, per ricevere l'indennizzo da parte dello Stato membro richiedente⁶⁸.

2.8 Osservazioni sul traffico illecito dei beni culturali

Numerosi beni che non trovano collocazione nel mercato lecito vengono venduti sul mercato nero che è stimolato dalla forte domanda da parte di musei e collezionisti che non riescono ad ottenere l'accesso allo stesso tipo di oggetti tramite il mercato lecito. Di solito i mercanti operano in quei paesi che hanno una legislazione che non ostacola l'esportazione di materiale culturale, come per esempio il Regno Unito o la Svizzera. Al momento dell'acquisizione di un oggetto, l'acquirente dovrebbe fare un'attenta analisi che rivelerebbe la provenienza dell'oggetto in questione. Tuttavia non vengono condotte le dovute indagini e spesso i documenti che provano la provenienza vengono contraffatti per garantire che il mercato nero continui a prosperare. Dobbiamo precisare che ciò che rende i beni culturali diversi da altri beni oggetto di mercati illeciti, è che nel momento in cui questi oggetti si trovano fuori dal loro paese di origine, non sono più considerati *extra commercium* ma diventano commerciabili nel paese destinatario. Dunque se un oggetto riesce a varcare la dogana del proprio paese d'origine senza essere intercettato, può essere commerciato liberamente⁶⁹. Il confronto dei valori di importazione ed esportazione è possibile grazie ai dati forniti dal *Commodity Trade Statistics Database* delle Nazioni Unite che contiene dati sui valori di importazione ed esportazione annuali suddivisi per tipo di merce e paese. Le categorie più rilevanti contenute nel database sono HS 9705 e HS 9706, che comprendono oggetti da

⁶⁸DOCUMENTAZIONE PER L'ESAME DI ATTI DEL GOVERNO, *Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 Atto del Governo*, <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/CU0212.pdf>

⁶⁹S. BELTRAMETTI, *Il valore del patrimonio culturale tra Italia e Europa. Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, in *Aedon - Rivista di arti on line*, n. 1, 2013, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/beltrametti.htm>

collezione e antichità di almeno cento anni⁷⁰. Al momento dell'ingresso negli Stati Uniti, gli importatori di beni culturali devono compilare il modulo doganale 7501 dove è necessario indicare il valore, il nome del paese esportatore e il paese d'origine dell'oggetto. Quest'ultimo è indicato come paese di fabbricazione, produzione, o di crescita di qualsiasi articolo.

In Italia, in caso di esportazione illecita di materiali culturali, è prevista la reclusione fino a quattro anni e una multa di circa cinquemila euro. L'Italia è infatti un paese che ha sofferto a lungo gli effetti del saccheggio dei siti archeologici⁷¹

⁷⁰ La categoria HS 9705 comprende reperti storici e archeologici, HS 9706 comprende oggetti di antiquariato.

⁷¹BELTRAMETTI, *Il valore del patrimonio culturale tra Italia e Europa*, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/beltrametti.htm>

Capitolo III. La circolazione dei beni culturali nel modello italiano

3. L'evoluzione della politica italiana in materia di beni culturali

Le prime norme riguardanti il patrimonio artistico e culturale nazionale risalgono all'Italia pre-unitaria. Per molti decenni è stata punto di riferimento la legge n. 1089 del 1939, legge Bottai, sostituita in seguito dal Testo Unico del 1999. Come ho già anticipato nel capitolo introduttivo, sarà nel corso della IV legislatura repubblicana che prenderà forma la nozione moderna di bene culturale, grazie al lavoro svolto dalla Commissione Franceschini negli anni dal 1964 al 1966. L'intensa attività si concluse con la produzione di ottantaquattro dichiarazioni, nove raccomandazioni ed un ordine del giorno finale, raccolto in tre volumi⁷². Non fu soltanto un'innovazione terminologica, infatti la definizione della Commissione Franceschini introdusse un nuovo modo di intendere la politica dei beni culturali che sino a quel momento era costituita solo da vincoli e divieti di alienazione ed esportazione⁷³. La Commissione però non vide mai tradotto il suo lavoro in un disegno di legge e la locuzione beni culturali continuò ad essere assente dalla legislazione nazionale. Una sua ufficializzazione si ebbe solo nel 1974 con il D. l. n. 675 del 14 dicembre, con il quale fu istituito il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Con il D. lgs. N. 112 del 1998, il legislatore introdusse le definizioni di "bene culturale" e "bene ambientale". Venne qualificata bene culturale ogni cosa che, in base al suo valore storico, artistico o archeologico, avesse formato oggetto di tutela da parte di una disposizione normativa. Il lavoro di riordino della normativa iniziato con il D. lgs. 112/1998 confluì nel successivo D. lgs. 490/99, il primo Testo Unico in materia di beni culturali. Con questo provvedimento si cercò di raccogliere e risistemare in maniera organica e omogenea una serie di disposizioni emanate negli anni⁷⁴

⁷² V. CERULLI IRELLI, *I beni culturali nell'ordinamento italiano vigente*, in *Beni culturali e Comunità europea*, a cura di M. P. CHITI, Giuffrè, Milano, 1994, p. 3.

⁷³ A. L. TARASCO, *Beni, patrimonio e attività culturali: attori privati e autonomie territoriali*, Edizione Scientifica 2004, p. 11.

⁷⁴ M. P. CHITI, *La nuova nozione di bene culturale nel D. lgs 112/1998: prime note esegetiche*, in *Aedon – Rivista di arti e diritto on line*, 1/98, www.aedon.mulino.it

3.1 Il Testo Unico

Con il Testo Unico emanato con il decreto legislativo 29/10/1999, n. 490, è stato possibile ridefinire la disciplina relativa alla salvaguardia del patrimonio storico artistico nazionale. Il Capo IV del Testo Unico è costituito dalla circolazione in ambito internazionale ed è diviso in tre Sezioni. La prima si riferisce alle norme della legge n. 1089 ed esamina l'uscita e l'ingresso nel territorio nazionale, trattando le leggi sul divieto di uscita, le modalità per la concessione dell'attestato di libera circolazione, l'acquisto coattivo, l'uscita temporanea e l'ingresso nel territorio nazionale⁷⁵. All'art. 66 è trattato l'iter per il rilascio dell'attestato di libera circolazione. La Sezione II riguarda l'esportazione dei beni culturali dal territorio dell'Unione Europea. La licenza di esportazione è concessa dall'ufficio di esportazione ed è valida per sei mesi⁷⁶. Nella Sezione III gli articoli che vanno dal 73 all'84 trattano la restituzione di beni culturali esportati illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo la data del 31 dicembre 1992. La domanda di restituzione va presentata presso il tribunale del luogo in cui si trova il bene e deve essere accolta entro un anno; la prescrizione definitiva dell'azione avverrà dopo trent'anni. L'azione di restituzione a favore dell'Italia viene affidata al Ministero per i beni e le attività culturali. Il bene, una volta rientrato, può essere ricollocato nella sede nella quale si trovava prima della sua uscita se appartiene allo Stato, altrimenti verrà restituito al legittimo proprietario. Se quest'ultimo è sconosciuto, lo Stato è tenuto a pubblicare la notizia del ritrovamento del bene sulla Gazzetta Ufficiale e il proprietario avrà cinque anni di tempo per recuperare l'oggetto, fornendo le prove necessarie⁷⁷. Queste norme sono state in parte ribadite, in parte superate dal successivo Codice dei Beni Culturali.

⁷⁵ G. CAIA, *Il Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali*, Giuffrè, 2000.

⁷⁶ F. TAORMINA, *La tutela del patrimonio artistico italiano*, Giappichelli, Torino, 2001.

⁷⁷ A. MANSI, *Il nuovo Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali*, Cedam, Padova, 2000.

3.2 L'individuazione dei beni culturali fino alla verifica dell'interesse culturale

In Italia nel XIX secolo si diffuse la pratica di inventariazione del patrimonio culturale nazionale che portò a importanti effetti giuridici, come il divieto di esportazione, l'inalienabilità o il sorgere di un diritto di prelazione a favore dello Stato. Il Codice ha introdotto un sistema basato sulla verifica della culturalità del bene. La verifica della culturalità dei beni di proprietà dei soggetti privati, spetta al Ministero attraverso il rilascio di una dichiarazione. Per i beni culturali di proprietà pubblica esiste una presunzione generale di culturalità: non essendoci precisi criteri di valutazione, si sottopone a vincolo qualunque bene di appartenenza pubblica, anche se privo di valore storico o artistico. Questa impostazione è stata poi ripresa e migliorata all'interno del Codice che all'art. 12 introduce il sistema della verifica di interesse culturale, alla quale devono essere sottoposti tutti i beni aventi più di cinquant'anni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro, su richiesta del proprietario o d'ufficio, affinché si accerti la presenza della culturalità e l'assoggettamento del bene ai vincoli imposti dal Codice⁷⁸. Laddove il procedimento di verifica abbia esito positivo, il bene verrà inserito nella categoria dei beni culturali e sottoposto alla disciplina del Codice. In caso contrario, le cose saranno liberamente alienabili. Riguardo i beni di proprietà privata, questi possono essere sottoposti a vincolo solo in seguito all'adozione di una dichiarazione di interesse culturale da parte del Ministero⁷⁹.

3.3 La circolazione dei beni di proprietà pubblica

La circolazione dei beni culturali non si realizza solo in ambito nazionale, ma anche in ambito internazionale. L'intero Capo V del Codice è dedicato a questo tema. Esso si articola in cinque sezioni, dedicate ai principi in materia di circolazione internazionale (sez. I), alla uscita del territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale (sez. I bis), alla esportazione dal territorio dell'Unione europea (sez. II), alla disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno

⁷⁸ V. G. SCIULLO, *La verifica dell'interesse culturale*, in *Aedon* 1/04, www.aedon.mulino.it

⁷⁹ A. TRENTI, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, Commentario ragionato del D. lgs. 22 gennaio, n. 42*, Maggioli Editore, 2004.

Stato membro (sez. III) ed infine, alla disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali (sez. IV). Nel Codice la circolazione dei beni culturali viene trattata diversamente in base alla titolarità del bene. La circolazione dei beni culturali di proprietà pubblica è disciplinata dal codice agli articoli 53, 54, 55, 56, 57. I beni riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, nonché la raccolte di musei, pinacoteche, archivi e biblioteche che siano di proprietà dello Stato, delle Province o dei Comuni sono soggetti al regime demaniale (costituendo il demanio culturale), sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano⁸⁰.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha creato un sistema a tre livelli per i beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali⁸¹:

- I livello: è costituito dai beni che non possono essere alienabili in quanto beni culturali demaniali (immobili ed aree di interesse archeologico, raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, biblioteche e archivi).
- II livello: comprende alcuni dei beni culturali del demanio culturale per i quali è prevista l'alienabilità previo il rilascio di apposita autorizzazione ad alienare. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero porta alla sdemanzializzazione del bene, che sarà trattato non più come bene demaniale, ma solo come bene culturale.
- III livello: è costituito da tutti i restanti beni culturali pubblici che non appartengono alla categoria dei beni demaniali ma che possono essere alienabili solo con il rilascio di apposita autorizzazione.

Entro trenta giorni dall'alienazione, l'alienante o il cedente la detenzione dovrà presentare la denuncia presso la Soprintendenza del luogo dove si trova il bene. La denuncia di trasferimento dovrà essere completa di tutti i dati identificativi del bene e delle parti, compresi

⁸⁰ V. A SERRA, *commento all'art. 53*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio – commentario a cura di M. Cammelli*, Il Mulino, 2004, p. 250.

⁸¹ W. CORTESE, *I beni culturali e ambientali, profili normativi*, Cedam, Padova, 2001.

i domicili in Italia per eventuali comunicazioni, l'indicazione del luogo dove si trova il bene e della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento⁸².

3.4 La circolazione dei beni di proprietà privata

Riguardo la circolazione dei beni di proprietà privata, vengono presi in considerazione i beni opera di autore non vivente e che hanno più di settant'anni, appartenenti a persone giuridiche senza fine di lucro, per i quali è presunto un regime di inalienabilità salvo autorizzazione che sarà negata solo nei casi in cui è possibile creare danni alla conservazione o al pubblico godimento dei beni⁸³. L'articolo 65 vieta l'uscita dal territorio nazionale dei beni indicati al comma I (sono tutti i beni culturali mobili indicati nell'art. 10). È inoltre necessaria l'autorizzazione per l'uscita definitiva dal territorio italiano, di archivi e documenti di proprietà dei privati la cui realizzazione risalga a più di settant'anni⁸⁴.

Per tutti gli altri beni culturali vige un regime di alienazione libera in cui si ha soltanto l'obbligo di denuncia del trasferimento.

3.5 L'alienazione dei beni culturali e il diritto di prelazione

La disciplina sulla vendita dei beni culturali ha avuto diverse fasi di sviluppo, infatti l'idea che dal patrimonio storico e artistico potesse derivare lecitamente un utile economico ha incontrato in Italia forti resistenze. Si è stabilito che non si potessero vendere i beni di interesse archeologico, i monumenti nazionali, le raccolte, gli archivi e i beni testimoni della storia. L'autorizzazione a vendere viene data solo se è garantita la conservazione e la corretta destinazione d'uso del bene. I due aspetti maggiormente significativi per la vita di un bene culturale, la destinazione in essere e lo stato di conservazione, sono quindi alla base della valutazione che il Ministero deve compiere per il rilascio dell'autorizzazione.

⁸² R. TAMIOZZO, *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 36.

⁸³ G. LEONE, A. L. TARASCO, *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Cedam, Padova, 2006.

⁸⁴ A. FERRETTI, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2005.

La prelazione è la facoltà attribuita alla pubblica amministrazione di acquisire la proprietà di un bene culturale alienato a titolo oneroso.

L'istituto giuridico della prelazione consiste nel potere dello Stato ad essere preferito ad ogni altro soggetto, nella stipula di un determinato contratto. Lo Stato quindi avrà la facoltà di acquistare il bene allo stesso prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Il nuovo codice ha innovato diversi aspetti della materia: una prima differenza rispetto al testo precedente della norma nel T. U., è la sostituzione dell'espressione "diritto di prelazione" con quella di "acquisto in via di prelazione". Per esercitare il l'acquisto in via di prelazione è necessario il riconoscimento di interesse del bene, ossia la sua culturalità mediante l'emissione dell'apposita dichiarazione. Ricevuta la denuncia, la Soprintendenza è tenuta a darne notizia alle Regioni e agli enti territoriali interessati, in modo tale che gli sia data la possibilità di formulare una proposta di prelazione, entro trenta giorni, che verrà poi presentata al Ministero⁸⁵. Laddove il Ministero decida di non esercitare in proprio la prelazione, dovrà comunicarlo entro quaranta giorni all'ente interessato che potrà così adottare il proprio provvedimento di prelazione. L'art. 61 del Codice elenca i presupposti temporali per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'art. 59, ossia entro tre mesi dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia. Il provvedimento di prelazione deve essere notificato sia all'alienante che all'acquirente. Il Ministero esercita il diritto di prelazione attraverso l'emanazione di un decreto dirigenziale. L'atto deve essere emanato e notificato a tutti gli interessati entro il termine perentorio di due mesi dalla ricezione dell'atto di trasferimento di proprietà. A differenza dei normali trasferimenti coattivi, la prelazione presuppone una preesistente volontà di alienare.

La prelazione può essere esercitata non solo nei confronti delle alienazioni aventi ad oggetto beni di proprietà privata, ma anche beni appartenenti ad enti pubblici⁸⁶.

La prelazione non potrà essere applicata nei casi di trasferimento per successione *mortis causa* né in casi di donazione diretta o indiretta.

⁸⁵ N. ASSINI, P. FRANCALACCI, *Manuale dei beni culturali*, Cedam, Padova, 2000, p. 145.

⁸⁶ MANSI, *La tutela dei beni culturali*, cit; p. 249.

3.6 L'acquisto coattivo

Si parla di acquisto coattivo quando il proprietario del bene decide di esportare in via definitiva, beni culturali o qualsiasi altro bene che rientra nella definizione data dall'art. 65, comma 2 del Codice dei beni culturali. In questo caso l'amministrazione può acquistare il bene per il valore che è stato indicato all'atto della denuncia. La pubblica amministrazione ha la facoltà di acquistare anche qualora il proprietario del bene non voglia, attraverso l'esportazione del bene, trasferirne la proprietà ad altri. Per questo motivo, questa forma di acquisto viene definita coattiva. A differenza dell'espropriazione però, la somma che viene data al proprietario non è a titolo di indennizzo, ma corrisponde allo stesso valore che il proprietario ha dichiarato quando ha presentato denuncia per l'autorizzazione all'uscita definitiva del bene dal territorio italiano. L'uscita temporanea del bene invece, pur essendo sottoposta a controlli e restrizioni, non comporta mutamenti proprietari. In base al nuovo Codice, colui che ha intenzione di esportare un bene culturale di sua proprietà deve presentare una denuncia all'ufficio esportazione che a sua volta informa il Ministero e ne propone l'acquisto⁸⁷. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia; fino a quel momento, l'interessato può rinunciare all'uscita del bene e provvedere al ritiro del medesimo. Laddove il Ministero non intende procedere all'acquisto, dovrà comunicarlo alla Regione in cui si trova l'ufficio di esportazione, entro sessanta giorni dalla denuncia. Tra le novità più significative vi è il diverso ruolo attribuito alla Regione che non è più equiparata allo Stato nell'esercizio del diritto di acquisto coattivo ed è collocata, rispetto a questo, in posizione subordinata. Essa ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene⁸⁸.

L'acquisto coattivo ha il fine di assicurare l'appartenenza del bene in questione non al demanio culturale, come nel caso della prelazione, ma al patrimonio culturale nazionale, a prescindere dalla proprietà.

⁸⁷ M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, Società editrice del foro italiano, Roma, 1952, p. 365.

⁸⁸ NARDELLA, *Commento all'art. 70*, in *Codice dei beni culturali*, cit; p. 307.

3.7 La trattativa tra il governo degli Stati Uniti e il Governo italiano sull'importazione dei beni culturali.

Molti Stati hanno firmato trattative riguardanti la circolazione dei beni culturali; uno dei più importanti Stati fonte di beni culturali è l'Italia che ha negoziato con alcuni Stati mercato. Nel 2001 a Washington, il nostro paese ha concluso un accordo con gli Stati Uniti d'America per porre fine ai saccheggi dei beni del patrimonio culturale italiano. Il governo italiano limitò l'importazione negli Stati Uniti di determinate categorie di beni culturali comprendenti reperti archeologici dell'età classica, preclassica e imperiale. Queste categorie includono manufatti in pietra, metallo, ceramica, vetro e pitture murali create tra il IX secolo a.C. e il IV secolo d.C. Un esempio è la limitazione dell'importazione di ceramiche attiche con figure nere, con figure rosse e di terra bianca⁸⁹.

Gli Stati Uniti si sono impegnati a limitare l'importazione, tranne nei casi in cui ci sia una licenza emessa dal governo italiano. L'Italia, a sua volta, si impegna a rendere più facile l'interscambio del materiale archeologico tra le istituzioni, a rafforzare la protezione del proprio patrimonio culturale e ad aumentare i prestiti a lungo termine ai musei statunitensi. L'accordo è valido per cinque anni e può essere rinnovato come è già avvenuto nel 2006, e poi di nuovo nel 2011, in cui vennero comprese alcune categorie di monete antiche⁹⁰. L'organo amministrativo statunitense che ha il compito di valutare le richieste e i rinnovi di questi accordi è il comitato consultivo per le proprietà culturali (CPAC). Questi negoziati possono protrarsi per lunghi periodi, infatti ci sono voluti circa dieci anni prima che l'Italia e il CPAC raggiungessero un accordo sulle categorie di restrizione.

3.8 La trattativa sull'importazione dei beni culturali tra l'Italia e la Svizzera

L'importazione delle opere d'arte tra Italia e Svizzera è un tema interessante sia da un punto di vista scientifico – dovuto alla complessità delle normative applicabili – che pratico, dato che molte opere d'arte sono state esportate dall'Italia alla Svizzera e ivi depositate, o anche solo transitate con destinazione in paesi terzi. L'Italia è uno dei paesi con la più alta

⁸⁹BELTRAMETTI, *Il valore del patrimonio culturale tra Italia e Europa*, [http:// www.aedon.mulino.it](http://www.aedon.mulino.it)

⁹⁰FRIGO, *La circolazione*, cit; p. 227.

concentrazione di beni artistici al mondo e che, per questo motivo, ha adottato una legislazione estremamente severa e restrittiva sulla circolazione delle opere d'arte.

La Svizzera invece è considerata come uno dei territori più sicuri al mondo dal punto di vista legislativo, economico e politico per custodire i patrimoni, oltre che uno dei più vantaggiosi dal punto di vista fiscale. Questo scenario, se da un lato ha favorito la crescita della Svizzera fino a farla arrivare ad essere il paese con la più alta concentrazione di musei e collezioni private pro capite al mondo, è stato anche causa del traffico illegale di opere d'arte. Il caso della Svizzera è singolare, perché se da un lato essa è considerata una piattaforma per il traffico illegale di opere, è anche vero che il mercato svizzero sia tra i principali a livello mondiale, accanto a quello di Cina, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Dal 2003 la Svizzera ha approvato una specifica normativa: la Legge generale sul trasferimento dei beni culturali (LTBC); essa ha inoltre partecipato ai lavori e ha firmato la Convenzione Unidroit che prevede un termine *self executing* di 50 anni per la restituzione dei beni culturali. Ad oggi sono stati conclusi accordi con Italia, Perù, Grecia, Colombia, Egitto, Cipro e Cina⁹¹.

Il 20 ottobre 2006 i due governi, italiano e svizzero, conclusero un accordo (composto da quattordici articoli e un'appendice in cui sono inseriti i beni cui l'accordo si riferisce) riguardante l'importazione e la restituzione dei beni culturali. L'accordo prevede una dichiarazione doganale che contenga precise informazioni sul bene da importare o esportare. L'importazione dei beni culturali può avvenire soltanto se vengono rispettate le norme del Paese a cui appartiene il bene. In caso contrario si può richiedere la restituzione del bene, mostrando le prove necessarie. La prescrizione dura un anno, ma il diritto di chiedere il ritorno decade dopo trenta anni da quando è avvenuta l'esportazione illecita. Il diritto di rimpatrio è negato solo nel caso in cui la parte contraente non può garantire la salvaguardia del bene nel proprio territorio nazionale. Le autorità che possono applicare l'accordo sono quelle che collaborano con gli istituti internazionali, come l'Interpol, l'ICOM, la WCO, l'UNESCO. L'accordo è valido cinque anni, ma potrà anche essere prolungato⁹². Una delle ultime vicende risale all'autunno del 2012 quando, presso l'Ufficio Federale della Cultura di Berna, è stato trovato un accordo spontaneo per la restituzione all'Italia di un rilievo tombale risalente al VII sec. a.C. localizzato presso una collezione privata svizzera. Il rilievo tombale

⁹¹D. JUCKER, *Accordo bilaterale Italia/Svizzera sull'importazione e il rimpatrio dei beni culturali*, http://www.cjplegal.ch/IMG/pdf/jucker_dario_pubblicazioni_3.pdf

⁹²FRIGO, *La circolazione*, cit; p. 231.

era stato proposto in donazione all'Istituto Archeologico dell'Università di Zurigo che, attenendosi al codice etico della ICOM (Comitato Internazionale dei Musei), ha adoperato ogni ragionevole sforzo per rintracciare la provenienza del bene e per accertare che il bene non provenisse da illecite acquisizioni o esportazioni dal paese di origine. Avendo qualificato il reperto come proveniente da un rilievo tombale situato in Puglia, il proprietario è stato consigliato di procedere con la restituzione spontanea del bene all'Italia⁹³

3.9 Trattativa sull'importazione e l'esportazione illegali dei beni culturali tra l'Italia e la Cina

Il 20 gennaio 2006, a Pechino, l'Italia e la Cina firmarono un accordo per proteggere il patrimonio culturale contrastando il traffico illecito di beni culturali attraverso le proprie legislazioni e alla Convenzione Unesco 1970. Le diverse norme verranno applicate in base all'appartenenza del bene, salvo non si tratti di beni appartenenti a Stati terzi; in tal caso la risoluzione sarà affidata alla Convenzione Unesco del 1970. Entrambi i Paesi si impegnano a collaborare nello studio di tecnologie da utilizzare per il controllo dei furti e traffici illeciti di beni culturali, come la creazione di database che contengano dati riguardanti i beni per cui l'importazione e l'esportazione è proibita. Inoltre entrambi i Paesi dovranno collaborare per migliorare i regolamenti che disciplinano i beni culturali in materia di circolazione, controllo e pubblicazione delle informazioni. L'accordo ha la durata di un anno, ma potrà essere rinnovato anno per anno⁹⁴.

3.10 Esportazioni di beni culturali, cinque Paesi a confronto

Il 28 marzo 2017 a Firenze, nel salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio, si è avuto un simposio sulle differenze nelle legislazioni in Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Olanda e Germania, per trovare possibili strategie riguardanti una questione sempre più importante, quella della libera circolazione dei beni culturali in Italia. Si è insistito sulla necessità di sensibilizzare il Ministero a riesaminare i criteri rispetto a quelli attuali vigenti, che prevedevano nel nostro Paese la possibilità dello Stato di vietare la fuoriuscita di qualsiasi

⁹³JUCKER, *Accordo bilaterale*, http://www.cjplegal.ch/IMG/pdf/jucker_dario_publicazioni_3.pdf

⁹⁴FRIGO, *La circolazione*, cit; p.236.

bene che abbia compiuto 50 anni e il cui esecutore non sia più in vita. Infatti, gli altri Paesi dell'Unione Europea hanno adottato una direttiva comunitaria che introduce una soglia di valore al di sotto del quale i beni possono circolare senza autorizzazione preventiva. Importanti sono stati i confronti tra le diverse realtà: quella olandese (Paese molto libero in materia di circolazione), illustrata da Taco Dibbits, direttore del Rijksmuseum di Amsterdam, quella tedesca commentata da Erike Schmidt (direttore delle gallerie degli Uffizi), quella americana, dove la legge è molto favorevole alla libera circolazione spiegata da Carl Brandon Strehlke (curatore del Philadelphia Museum of Art), ed infine quella britannica raccontata da Gabriele Finaldi (direttore della National Gallery di Londra) che ha spiegato come in Gran Bretagna esista un sistema di controllo con precisi criteri, validi per sei mesi. La situazione italiana è stata commentata dal professore di storia dell'arte moderna all'università Federico II di Napoli, Tommaso Montanari, che ha spiegato come sia difficile per l'Italia, che vanta più di venti secoli di arte, adottare le regole di altre nazioni. Montanari ha evidenziato come sia difficile esportare beni dall'Italia e ha sottolineato la necessità da parte dello Stato di assumere un maggior numero di storici dell'arte, che valutino le opere seguendo criteri diversi, basate non sul valore economico ma su un valore storico e documentario⁹⁵

3.11 Le leggi speciali adottate dall'Italia per la restituzione dei beni culturali

Il trasferimento dei beni culturali dal loro paese d'origine in un altro è un fenomeno molto antico e la storia ne è ricca di testimonianze. Ad esempio, Erodoto racconta come dopo la conquista di Babilonia, fu portata via la statua del dio Baal; Napoleone fece portare a Parigi i dipinti di Tiziano e Tintoretto; per non parlare delle *Nozze di Cana* di Paolo Veronese, che oggi vengono ammirate al *Louvre*. La restituzione volontaria di un bene in possesso di una persona fisica o giuridica può assumere varie forme: la donazione dell'oggetto, la semplice restituzione o la riconsegna con un corrispettivo monetario. Quest'ultima è stata adottata dall'Italia per la reinstallazione dell'Obelisco di Axum all'Etiopia⁹⁶. Un altro esempio molto famoso di restituzione è quello della Venere di Cirene, restituita dallo Stato italiano alla Libia il 31 agosto del 2008. Inizialmente questa restituzione portò a dei problemi perché il processo

⁹⁵L. LOMBARDI, *Esportazione di beni culturali, cinque paesi a confronto*, in *Il giornale dell'arte*, edizione online, 29 marzo 2017, <http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2017/3/127542.html>.

⁹⁶ MAGRI, *La circolazione*, cit; p. 4.

di sdemanializzazione del bene attraverso il decreto legislativo del 1 agosto 2002, fu impugnato da Italia Nostra, un'organizzazione non governativa, nata nel 1958, per la salvaguardia dei beni culturali, che presentò un ricorso per annullare il decreto. Il motivo del ricorso era dovuto al fatto che il processo di sdemanializzazione doveva avvenire per mezzo di una specifica legge, dato che il bene, appartenendo al demanio pubblico, è considerato inalienabile dal Codice Civile italiano. Con sentenza del 20 aprile 2007 il tribunale rigettò il ricorso, non ritenendo validi i motivi proposti dall'organizzazione. La restituzione fu confermata e il 30 agosto 2008 a Bengasi, l'Italia e la Libia hanno firmato il Trattato di Amicizia che prevede oltre alla restituzione del bene anche il pagamento di un risarcimento da parte dell'Italia allo Stato libico entro 20 anni dalla restituzione⁹⁷.

3.12 La circolazione internazionale del libro

Il libro è lo strumento che più di altri trasmette il sapere; attraverso i libri è avvenuto il dialogo tra popoli e culture diverse, dunque essi rappresentano il patrimonio culturale di un paese. Agli albori della stampa, l'Italia è stata una dei principali centri mondiali per la produzione e il commercio del libro. Agli inizi del '500, molti tipografi tedeschi aprirono le loro botteghe in Italia e, soprattutto Venezia fu uno dei maggiori centri di produzione e commercio del libro. Ci troviamo nel periodo in cui Erasmo da Rotterdam pubblicava i suoi *Adagia* con Aldo Manuzio e i librai veneziani si ribellavano per la pubblicazione del *Catalogus librorum haereticorum*, che rischiava di distruggere la loro attività commerciale⁹⁸. Con il passare del tempo, la centralità dell'Italia nel commercio del libro è venuta meno, trovandosi così in una posizione periferica. Infatti, oggi la situazione italiana è molto diversa da quella del XVI secolo; il mercato italiano del libro antico è schiacciato dalla concorrenza di altri paesi. Come noto, l'art. 65, comma 1 del Codice prevede il divieto dell'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'art.10, commi 1, 2 e 3. In pratica vi è un divieto di esportazione per il libro che sia stato dichiarato bene

⁹⁷ T. CEVOLI, *La venere di Cirene e gli accordi per la restituzione dall'Italia alla Libia*, in Rivista dell'Osservatorio Internazionale Archeomafie, n. III, 2011, p. 29.

⁹⁸ A. MARZO MAGNO, *L'alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo*, Milano, 2013.

culturale, mentre è possibile l'esportazione tramite autorizzazione, dei libri che abbiano più di 70 anni e presentino un mero interesse culturale. Fino ad ora con questa disposizione, l'antiquario che voleva spedire in Spagna un giallo Mondadori, stampato nel 1963, ha dovuto richiedere l'attestato di libera circolazione, il quale avrebbe dovuto essere richiesto anche dal turista spagnolo che, durante la permanenza in Italia, acquistasse un libro con l'intento di portarlo con sé oltreconfine. La legge italiana non pone unicamente il limite temporale, ma introduce anche quello dell'interesse culturale: se questo manca, viene meno anche la necessità dell'autorizzazione. Tutto ciò ci dimostra quanto le scelte fatte dall'ordinamento italiano siano isolate: infatti, gli altri paesi europei limitano la tutela ai soli incunaboli, ossia ai libri stampati prima del 1501⁹⁹. Da diversi anni i librai antiquari si battevano per il miglioramento di questo sistema, evidenziando come fossero penalizzati rispetto ai colleghi degli altri paesi. Lo svantaggio del libraio italiano è ancora più evidente se pensiamo al commercio online: ad esempio se uno studioso acquisterà un libro da un libraio francese, gli sarà inviato il giorno successivo all'acquisto; se invece acquisterà dal libraio italiano, oltre ai tempi di spedizione dovrà attendere che il libro ottenga l'attestato di libera circolazione. La normativa dunque andava in ogni caso migliorata, limitando l'attestato di libera circolazione ai libri che effettivamente avessero un interesse culturale¹⁰⁰.

3.13 Ultime modifiche al codice: il Ddl Concorrenza è legge

Dopo in lungo percorso legislativo, il Ddl Concorrenza, iniziato nel 2015 dal Ministro dello sviluppo economico, con relatore di maggioranza il senatore Salvatore Tommaselli, è arrivato alla fine del suo iter. Dopo diversi passaggi tra Camera e Senato, il 2 agosto 2017, il Testo su cui il Governo ha posto la fiducia è diventato legge. Nel mondo della cultura ci sono due cambiamenti importanti che riguardano i beni archivistici e librari e la circolazione delle opere d'arte. L'articolo 172 del Ddl (che modifica l'articolo 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), consente la libera fotocopiazione e la diffusione di materiali custoditi in

⁹⁹ A. DE PASQUALE, *SBN per il libro antico*, in *Biblioteche oggi*, ottobre 1999, p. 16.

¹⁰⁰ M. C. DI FRANCO, *La tutela del bene culturale libro*, in *Economia della cultura*, 2008, 2, p.291.

archivi e biblioteche, servendosi di attrezzature digitali che non determinino un contatto fisico; in assenza di scopo di lucro; escludendo l'esposizione a fonti luminose.

Anche per la circolazione delle opere di arte sono state introdotte nuove norme che modificano il Codice dei beni culturali. Il limite temporale necessario al riconoscimento di una rilevanza speciale, ai fini della tutela, per opere di proprietà di privati è stato innalzato da 50 a 70 anni; quindi tutte quelle opere che sono state realizzate entro i 70 anni potranno circolare più facilmente, senza la necessità di un esame fisico o dell'autorizzazione delle Soprintendenze. Inoltre è stata introdotta una soglia di valore al di sotto della quale il bene culturale può transitare liberamente fuori dai confini nazionali ed europei, dietro semplice autocertificazione: il Ministero ha fissato una soglia unica per le diverse categorie di beni pari a 13.500 euro. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Ddl, il Mibact deve definire e aggiornare tramite decreto i criteri a cui devono attenersi gli uffici di esportazione per valutare il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione e dei certificati di avvenuta spedizione o importazione. La riforma prevede la presenza di un passaporto per le opere di durata quinquennale e non più triennale necessario per facilitare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale. La validità della licenza di esportazione dei beni culturali al di fuori del territorio dell'Unione Europea viene estesa da sei mesi a un anno e il termine che può intercorrere fra il rilascio dell'attestato di libera circolazione e il rilascio della licenza da 30 a 48 mesi. Il registro indicato all'articolo 63 del Codice dei Beni Culturali e Ambientali, riguardo al commercio di cose antiche o usate, diventa un registro elettronico che permette la consultazione in tempo reale al soprintendente. È diviso in due elenchi, che dividono le "cose" per cui occorre la presentazione all'ufficio di esportazione e quelle per cui non è richiesta.

Il Ministro Franceschini ritiene che questa normativa favorisce la circolazione all'estero delle opere non vincolate. Le polemiche invece arrivano da coloro che guardano la faccenda dal punto di vista della conservazione e della tutela. Tra i maggiori oppositori è presente Italia Nostra, associazione che opera per la salvaguardia del patrimonio, la quale sostiene che le nuove norme andrebbero ad impoverire il patrimonio culturale, che è di tutti, a esclusivo vantaggio dei mercanti d'arte, degli antiquari e delle grandi case d'aste internazionali.

Vengono segnalati i seguenti problemi:

- basterà una semplice autodichiarazione per portare all'estero capolavori epocali del secondo Novecento italiano che oggi potrebbero essere trattenute sul territorio invitando il grande pubblico internazionale ad ammirarli in patria;
- basterà dichiarare che le cose che si vogliono esportare valgono meno di 13.500 euro per poterle liberamente trasferire oltreconfine indipendentemente dall'età e dall'autore;
- tutte le più importanti opere di architettura, design, pittura, scultura, grafica ecc. realizzate fra il 1947 e il 1967 dai più importanti maestri del Novecento italiano (da Giò Ponti allo Studio BBPR, da Fontana a Carrà, Melotti, Guttuso, de Chirico, da Balla a Burri, dai fratelli Castiglioni a Marzo Zanusso ecc) potranno non solo uscire dal territorio nazionale senza alcun vincolo o controllo, ma anche essere demolite, distrutte, danneggiate, adibite ad usi impropri¹⁰¹.

3.14 La competenza sui beni librari ridisegnata dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e i suoi effetti sulla circolazione internazionale del libro

Il Codice Urbani prevedeva che i compiti di tutela sui beni librari di appartenenza statale competevano allo Stato, mentre venivano assegnati alle Regioni i compiti relativi ai beni appartenenti a privati o ad altri enti pubblici. Con queste disposizioni, chi intendeva portare all'estero un libro in possesso dei requisiti indicati dall'art. 65, comma 3 del Codice, doveva presentare un'apposita domanda alla Soprintendenza regionale dei beni librari competente per territorio. Le singole Soprintendenze seguivano procedure diverse tra loro; infatti lo stesso libro poteva ricevere l'autorizzazione in una regione e vedersela rifiutare in un'altra¹⁰². Il quadro delle competenze è stato recentemente modificato dal decreto legislativo 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con alcune modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, art. 16, comma 1 – *sexies*, recante disposizioni in materia di enti territoriali. La nuova legge ha abrogato il comma 2 dell'art. 5 e ha inserito al comma 3 (che prevede la possibilità di accordi

¹⁰¹H. MARSALA, *Il Ddl concorrenza è legge. Cosa cambia per arti e beni culturali*, in *Artribune*, 3 agosto, 2017, <http://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2017/08/politica-mercato-ddl-concorrenza-e-legge-cosa-cambia-per-arte-beni-culturali-polemiche/>

¹⁰²G.SCIULLO, *La tutela dei beni librari*, in *Aedon*, 2006, 2, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/2/sciullo.htm>.

specifici nella Conferenza Stato – Regioni) la possibilità che le regioni esercitino funzioni di tutela con particolare riguardo a manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni. Di tale provvedimento sono rimaste escluse le regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Trentino- Alto Adige, con le provincie autonome di Trento e Bolzano) nelle quali permangono le disposizioni dei relativi Statuti. In ogni caso a tutte le regioni vengono mantenute le competenze di valorizzazione e promozione sulle biblioteche non statali già previste dalle leggi degli anni settanta. Per quanto attiene la materia degli attestati di libera circolazione, non è possibile pensare che un’ autorità centrale possa smaltire, in tempi rapidi, il numero di pratiche che le verranno presentate. La chiusura al mercato estero, che si aggiunge al crollo del mercato interno, penalizzerebbe ancor di più i librai italiani in quella che dovrebbe essere una libera concorrenza con i colleghi stranieri; i collezionisti italiani rinunceranno a vendere per il timore che i loro beni vengano notificati e non possano quindi essere esportati; i bibliofili stranieri non potranno più acquistare libri in Italia. Tutto ciò ha effetti negativi sul libero commercio all’estero dei beni librari che per secoli è stato un importante strumento di promozione culturale per il Paese¹⁰³. Per rimediare a tali conseguenze la Direzione Generale biblioteche ha concluso un accordo con la Direzione Generale Archivi e con la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio affinché provvedano al supporto tecnico – scientifico per il compimento delle funzioni precedentemente esercitate dalle Soprintendenze bibliografiche regionali in materia di tutela dei beni librari di proprietà non statale. Successivamente con Decreto Ministeriale del 23 marzo 2016 le funzioni di tutela sui beni archivistici e su quello bibliografici sono state concentrate nelle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche, organi periferici del Ministero.

3.15 Riflessioni sulla circolazione dei beni culturali in Italia

Dopo un attenta lettura della normativa di riferimento sembrerebbe scontato che in Italia il possesso di oggetti che possono rientrare nell’ambito di tutela del Codice dei Beni Culturali sia lecito. Dobbiamo ricordare che non esiste nessuna fonte normativa che vieta il possesso o il commercio di beni culturali; esistono solo limitazioni della circolazione in determinati casi.

¹⁰³ U. PREGLIASCO, *Frontiere chiuse per i libri antichi*, in *Giornale dell’arte*, 25 settembre 2015, <http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2015/9/124987.html>.

Nel nostro ordinamento l'acquisizione di lunga data, la ricerca culturale, la scienza, la lettura, lo studio, la raccolta ai fini di collezione o di creazione di raccolta privata di oggetti sono non solo tutelati ma addirittura incentivati (in primis da parte della Costituzione). Potremmo ad esempio pensare a un soggetto privato che raccoglie oggetti per collezionarli. Questa pratica presuppone la dedizione alla ricerca culturale e con il confronto di manufatti d'epoca è possibile anche per i privati cittadini dedicarsi all'approfondimento di particolari periodi storici. Dunque tutti coloro che raccolgono antichi manufatti (gli oggetti numismatici costituiscono i manufatti di maggiore produzione e maggiore reperibilità che ci siano mai stati in ogni epoca storica) pur essendo soggetti privati, non sono riconosciuti come soggetti dediti ad attività illecita. L'esistenza di questi soggetti privati si è sviluppata perché in Italia è molto facile imbattersi nel possesso di manufatti antichi per la ragioni più varie. Di questo tema si è occupato un importante convegno che ha evidenziato come centinaia di migliaia di monete sono circolate tra i collezionisti e i numismatici nei secoli XVII XVIII e XIX e ci sono stati dei ritrovamenti in periodi in cui i beni ritrovati erano considerati di proprietà del titolare del fondo, del cercatore o di entrambi. Inoltre era previsto un premio del 25% dei beni ritrovati dai privati e consegnati allo Stato ed è quindi possibile che le monete ritrovate in Italia dai privati nel XX secolo siano in circolazione.

I beni mobili provenienti dal sottosuolo sono stati sempre considerati come beni dello Stato. La corretta lettura delle norme civilistiche – in particolare sul diritto di proprietà – porta a stabilire che gli oggetti storici etc. di cui non si sconosce la provenienza, presuntivamente si possano attribuire allo Stato. Spesso accade che, nei processi per ricettazione di beni culturali, la pubblica accusa affermi che per la mancata denuncia da parte di un privato cittadino alla locale Sovrintendenza del possesso dei beni in parola e del trasferimento della proprietà di alcuni di essi, sarebbe dimostrata la volontà di sottrarre al controllo dello Stato tali beni, e quindi dal comportamento omissivo sarebbe implicitamente provata la provenienza illecita degli stessi oggetti. Nel nostro diritto però non esiste alcuna norma che obblighi il privato a denunciare alle autorità il possesso di beni culturali mobili e che, parimenti, ne sanzioni – tantomeno penalmente – l'omissione. Il proprietario, possessore o detentore, non ha alcun obbligo di denunciare o comunicare il possesso della propria collezione. Il dato si ricava dalla lettura combinata di diverse disposizioni del Codice Urbani, quella contenuta nell'art. 10, comma 3:

“Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1”, ed inoltre alla lett. “e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.”;

infine il comma 4:

“Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico”.

La legge individua gli oggetti per i quali è possibile – ma non come obbligatoria – la dichiarazione di interesse culturale. Altri tipi di oggetti, cioè i non importanti e i non eccezionali non rari o di pregio, non vengono presi in considerazione in alcun punto del Codice per la evidente ragione che il legislatore non li ritiene meritevoli di tutela¹⁰⁴.

3.16 L’importanza di valorizzare i beni culturali mobili italiani

I beni culturali in Italia hanno sempre rappresentato una straordinaria risorsa, purtroppo mai sufficientemente valorizzata. Le norme sulla circolazione sono sempre state intese come una misura di protezione, di ritenzione delle opere d’arte nelle mani dello Stato o comunque all’interno del territorio nazionale: non a caso, la circolazione di beni culturali è regolata dal Codice italiano nello stesso titolo dedicato alla Tutela¹⁰⁵. Le principali finalità delle norme in materia di circolazione sono due: assicurare che i beni culturali rimangano di proprietà pubblica se già lo sono o possano essere acquisiti dallo Stato; garantire che i beni non siano portati al di fuori del territorio nazionale.

¹⁰⁴S. SCRUFARI, *Riflessioni sulla circolazione dei beni culturali in Italia, in particolare sulla alienabilità dei beni mobili*, <http://www.ratioiuris.it/riflessioni-sulla-circolazione-dei-beni-culturali-italia-particolare-sulla-alienabilita-dei-beni-mobili/>

¹⁰⁵ L. Speroni, *La tutela dei beni culturali negli stati italiani pre-unitari*, Milano, 1988.

I dati annuali sui visitatori di mostre nel mondo evidenziano, da un lato, che le esposizioni organizzate in Italia a stento rientrano tra le primi quaranta più visitate; dall'altro, che spesso le mostre che hanno più successo in altri Paesi hanno ad oggetto la nostra storia o la nostra cultura: ad esempio, la mostra su Leonardo da Vinci al *Tokyo National Museum* è stata la più visitata al mondo nell'anno 2007, con quasi un milione di affluenze¹⁰⁶. Nell'ambito delle politiche dirette a valorizzare il patrimonio culturale pubblico italiano, assumono perciò grande rilievo le misure in materia di circolazione di beni mobili e, in particolare, il prestito di beni culturali a istituzioni estere a fronte di un corrispettivo in denaro o di una contropartita in opere¹⁰⁷. Gli interventi finalizzati a garantire forme di prestito oneroso di opere d'arte, però, trovano alcuni limiti nell'attuale disciplina legislativa italiana in materia di circolazione di beni culturali. Il prestito di opere d'arte a istituzioni estere non andrebbe visto come una "eccezione" al regime protezionistico di tutela, bensì come uno dei possibili interventi di valorizzazione volti a promuovere e diffondere la conoscenza dei valori culturali al di fuori del territorio nazionale. Si tratterebbe di una sorta di "rivoluzione" nel settore dei beni culturali: le norme sulla circolazione sono ormai da secoli intese solo come misura di tutela e conservazione nel contesto delle cose di interesse storico e artistico.

¹⁰⁶ C. Carmosino, *Le modalità e i luoghi della fruizione*, in *La globalizzazione dei beni culturali*, a cura di L. Casini, Bologna, 2010, p. 197 ss.

¹⁰⁷ I. Chiavarelli, *Il prestito e lo "scambio"*, in *La globalizzazione dei beni culturali*, cit., p. 113 ss.

CONCLUSIONI

La circolazione dei beni in genere e quindi anche di quelli culturali, ha assunto nel tempo, ed in particolare nel corso di questi ultimi anni, un significato di autentico interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, fungendo, nello stesso tempo, sia da impulso per la sua messa a reddito nell'esclusivo interesse del soggetto titolare pubblico o privato, sia per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il nostro patrimonio, immenso, diffuso, di altissimo pregio, nella misura in cui può e deve essere studiato, conosciuto, protetto, conservato, si pone oggi come una ricchezza inestimabile, in una società postindustriale che può trovare nella sua cultura in senso lato una fonte inesauribile di crescita civile, sociale ed economica.

Se si vuole raggiungere questo risultato, il dialogo tra economia e cultura non solo deve essere possibile, ma è assolutamente indispensabile.

E' una necessità, perché i beni culturali hanno in sé la potenzialità di stimolare l'economia e le attività produttive con ricadute positive su redditi e occupazione, possono essere un incentivo per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la formazione di professionalità elevate, costituiscono, aspetto importantissimo, fattore di coesione e integrazione sociale e territoriale, e non ultimo, infine, perché sono capaci di attivare circuiti virtuosi di investimenti e finanziamenti nazionali, europei, internazionali.

ALLEGATI

31993L0007

Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1993 pag. 0074 - 0079

edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 9 pag. 0012

edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 9 pag. 0012

DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 8 A del Trattato stabilisce che entro il 1o gennaio 1993 deve essere instaurato il mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del Trattato;

considerando che, ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del Trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per garantirne la protezione all'interno delle frontiere interne;

considerando che occorre pertanto istituire un sistema che permetta agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali (4); che la realizzazione di questo sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che è necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo d'applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali; che, pertanto, l'allegato della presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto, a tale titolo, di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva dovrebbe riguardare anche i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni;

considerando che dovrebbe essere istituita una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione nel settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione, presso l'Interpol ed altri organismi qualificati che elaborano elenchi analoghi, di oggetti culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche;

considerando che la procedura istituita dalla presente direttiva costituisce un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nell'ambito del mercato interno; che l'obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia; che pertanto

occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3911/92 introduce, insieme alla presente direttiva, un sistema comunitario di tutela dei beni culturali degli Stati membri; che la data entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva deve essere il più possibile vicina alla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3911/92; che per taluni Stati membri sarà necessario un periodo superiore in considerazione della natura del loro sistema giuridico e della portata delle modifiche che essi dovranno introdurre nella propria legislazione nazionale per conformarsi alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) « bene culturale »: un bene

- che è qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, tra i « beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico », in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE;

e

- che appartiene ad una delle categorie di cui all'allegato, o pur non rientrando in una di queste categorie costituisce parte integrante:

- delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche.

Ai fini della presente direttiva, per « collezioni pubbliche » si intendono le collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in uno Stato membro, oppure di un ente che sia situato nel territorio di uno Stato membro e che sia classificato come « pubblico »

conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione in quanto proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale oppure è finanziato in modo significativo dagli stessi;

- degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche;

2) « bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro »: un bene

- uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CEE) n. 3911/92; nonché

- non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o un bene che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea;

3) « Stato membro richiedente »: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale;

4) « Stato membro richiesto »: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro;

5) « restituzione »: il rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente;

6) « possessore »: la persona che detiene materialmente il bene culturale per proprio conto;

7) « detentore »: la persona che detiene materialmente il bene culturale per conto altrui.

Articolo 2

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 4

Le autorità centrali degli Stati membri cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti:

- 1) individuare, su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e identificarne il possessore e/o detentore. La domanda deve comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare tale ricerca, in particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene;
- 2) effettuare una notifica agli Stati membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro proprio territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio di altro Stato membro;
- 3) facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione venga effettuata entro due mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione;
- 4) prendere, ove occorra, in cooperazione con lo Stato membro interessato, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;
- 5) impedire, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto alla procedura di restituzione;
- 6) svolgere il ruolo d'intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione. In tale senso, le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono agevolare, fatto salvo

l'articolo 5, l'esecuzione di una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto e a condizione che lo Stato richiedente ed il possessore o detentore vi diano formalmente il proprio accordo.

Articolo 5

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il possessore e, in mancanza di questo, contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato di:

- un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e dichiari che si tratta un bene culturale;
- una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

Articolo 6

L'autorità centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto in merito all'azione avviata per assicurare la restituzione del bene in questione.

L'autorità centrale dello Stato membro richiesto informa senza indugio le autorità centrali degli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1, punto 1, e dei beni ecclesiastici, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

2. L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita dal territorio dello Stato membro richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 13, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, uscito illecitamente dal territorio nazionale.

Articolo 9

Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato richiesto accorda al possessore l'indennizzo che ritenga equo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione di essere convinto che il possessore abbia usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.

L'onere della prova è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro richiesto.

In caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.

Articolo 10

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale spettano allo Stato membro richiedente. Lo stesso dicasi per le spese delle misure di cui all'articolo 4, punto 4.

Articolo 11

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 9 e delle spese di cui all'articolo 10 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

Articolo 12

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

Articolo 13

La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Articolo 14

1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato.
2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1o gennaio 1993.

Articolo 15

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene.

Articolo 16

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

2. Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva.

3. Il Consiglio valuta l'efficacia della presente direttiva dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando su proposta della Commissione, procede ad eventuali adeguamenti.

4. In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tenere conto degli indici economici e monetari nella Comunità.

Articolo 17

La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3911/92.

Il comitato esamina tutti i problemi connessi all'applicazione dell'allegato sollevati dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua adozione, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi che devono conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

(1) GU n. C 53 del 28. 2. 1992, pag. 11, e GU n. C 172 dell'8. 7. 1992, pag. 7.

(2) GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 124, e GU n. C 72 del 15. 3. 1993.

(3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pg. 10.

(4) GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Categorie che sono contemplate dall'articolo 1, punto 1, secondo trattino ed a cui devono appartenere, per poter essere restituiti, conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del « patrimonio nazionale » ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni provenienti da:

- scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- siti archeologici;
- collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni.

3. Quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
7. Fotografie, film e relativi negativi (1).
8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione.
10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni.
11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni.
12. a) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.
14. Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie A 1-A 13, aventi più di 50 anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie A 1-A 14 sono disciplinati dalla presente direttiva soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

VALORI: 0 (zero)

- 1 (Reperti archeologici)
- 2 (Smembramento di monumenti)

- 8 (Incunaboli e manoscritti)

- 11 (Archivi)

15 000

- 4 (Mosaici e disegni)

- 5 (Incisioni)

- 7 (Fotografie)

- 10 (Carte geografiche stampate)

50 000

- 6 (Arte statuaria)

- 9 (Libri)

- 12 (Collezioni)

- 13 (Mezzi di trasporto)

- 14 (Altri oggetti)

150 000

- 3 (Quadri)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro richiesto.

La data di conversione dei valori espressi in ecu nel presente allegato nelle monete nazionali è il 1o gennaio 1993.

(1) Aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore.

(2) Quali definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: « Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 99.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di

fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato. »

DIRETTIVA 2014/60/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/7/CEE del Consiglio⁽²⁾ ha subito sostanziali modifiche ad opera delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/100/CE⁽³⁾ e 2001/38/CE⁽⁴⁾. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali in conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi dell'articolo 36 TFUE, le pertinenti disposizioni sulla libera circolazione delle merci lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.
- (3) Ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 TFUE, gli Stati membri mantengono il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per garantirne la protezione. Tuttavia, l'Unione svolge un ruolo prezioso nell'incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di proteggere il patrimonio culturale

d'importanza europea di cui fanno parte i patrimoni nazionali.

- (4) La direttiva 93/7/CEE ha istituito un sistema che permette agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 TFUE, che appartengono alle categorie comuni di beni culturali di cui all'allegato di tale direttiva, che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali o del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio⁽⁵⁾. Tale direttiva disciplinava anche i beni culturali classificati come patrimonio nazionale che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche ma non rientrano in tali categorie comuni.
- (5) La direttiva 93/7/CEE ha istituito una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione con l'Interpol e altri organismi competenti nel settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione di beni culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche.
- (6) La procedura prevista dalla direttiva 93/7/CEE ha costituito un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri in questo settore nell'ambito del mercato interno, al fine di un ulteriore riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia.
- (7) Il regolamento (CE) n. 116/2009, insieme alla direttiva 93/7/CEE, ha introdotto un sistema dell'Unione per la tutela dei beni culturali degli Stati membri.
- (8) L'obiettivo della direttiva 93/7/CEE era di assicurare il rientro materiale dei beni culturali nello Stato membro dal cui territorio tali beni erano usciti illecitamente, a prescindere dai diritti di proprietà applicabili a tali beni. L'applicazione di tale direttiva ha, tuttavia, messo in luce i limiti del sistema destinato a ottenere la restituzione di tali beni culturali. Le relazioni sull'applicazione della direttiva ne hanno rivelato una scarsa applicazione a motivo, in particolare, della ristrettezza del suo ambito di applicazione risultante dalle condizioni stabilite nel suo allegato, dei termini brevi per l'avvio di un'azione di restituzione e dei costi legati alle azioni di restituzione.
- (9) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe estendersi a qualsiasi bene culturale classificato o definito da uno Stato membro, in applicazione della legislazione

nazionale o delle procedure amministrative nazionali, come patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale ai sensi dell'articolo 36 TFUE. La presente direttiva dovrebbe contemplare pertanto beni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico o valore scientifico, siano essi parte di collezioni pubbliche o di altro tipo oppure singoli elementi, siano essi provenienti da scavi regolari o clandestini, purché siano classificati o definiti come patrimonio nazionale. Inoltre, i beni culturali classificati o definiti come patrimonio nazionale non dovrebbero più appartenere a categorie o rispettare le soglie di antichità e/o di valore per poter essere restituiti a norma della presente direttiva.

- (10) Il rispetto della diversità dei sistemi nazionali di protezione dei patrimoni nazionali è riconosciuto dall'articolo 36 TFUE. Al fine di promuovere la fiducia reciproca, lo spirito di cooperazione e la mutua comprensione tra gli Stati membri, è opportuno determinare la portata del termine «patrimonio nazionale» nel quadro dell'articolo 36 TFUE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre facilitare la restituzione dei beni culturali nello Stato membro dal cui territorio detti beni sono usciti illecitamente a prescindere dalla data di adesione di tale Stato membro e dovrebbero garantire che la restituzione dei beni in questione non generi costi irragionevoli. Gli Stati membri dovrebbero poter restituire beni culturali diversi da quelli classificati o definiti come patrimonio nazionale a condizione che rispettino le disposizioni pertinenti TFUE, nonché beni culturali usciti illecitamente anteriormente al 1° gennaio 1993.
- (11) È necessario intensificare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per favorire un'applicazione più efficace e uniforme della presente direttiva. A questo fine, è opportuno imporre alle autorità centrali di cooperare in modo efficiente tra di loro e di scambiarsi informazioni sui beni culturali usciti illecitamente attraverso l'uso del sistema di informazione del mercato interno («IMI») previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾. Per migliorare l'attuazione della presente direttiva, è opportuno creare un modulo del sistema IMI specificamente concepito per i beni culturali. È altresì auspicabile che le altre autorità competenti degli Stati membri utilizzino, ove opportuno, lo stesso sistema.
- (12) Al fine di garantire la protezione dei dati personali, la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbero essere conformi alle

norme enunciate nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾ e, qualora sia utilizzato l'IMI, nel regolamento (UE) n. 1024/2012. Le definizioni utilizzate nella direttiva 95/46/CE e nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾ dovrebbero applicarsi anche ai fini della presente direttiva.

- (13) Il termine per verificare se il bene culturale reperito in un altro Stato membro costituisce un bene culturale ai sensi della direttiva 93/7/CEE è stato giudicato troppo breve nella pratica, per cui dovrebbe essere portato a sei mesi. Un termine più lungo dovrebbe permettere agli Stati membri di adottare le misure necessarie alla conservazione del bene culturale e, all'occorrenza, evitare che sia sottratto alla procedura di restituzione.
- (14) È altrettanto opportuno portare il termine per esercitare l'azione di restituzione a tre anni a decorrere dalla data in cui lo Stato membro dal cui territorio il bene culturale è uscito illecitamente viene a conoscenza del luogo in cui si trova il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore. L'estensione di tale termine dovrebbe facilitare la restituzione e scoraggiare l'uscita illecita di beni del patrimonio culturale. A fini di chiarezza, è opportuno precisare che il termine per esercitare l'azione comincia a decorrere dalla data in cui viene a conoscenza dei fatti l'autorità centrale dello Stato membro dal cui territorio il bene culturale è uscito illecitamente.
- (15) La direttiva 93/7/CEE prevedeva che l'azione di restituzione si prescrivesse dopo trent'anni dalla data in cui il bene culturale era uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte di collezioni pubbliche e dei beni appartenenti agli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione è soggetta a un termine più lungo in determinate circostanze. Considerato che nel diritto nazionale degli Stati membri possono vigere accordi speciali di tutela intercorrenti con istituzioni religiose diverse da quelle ecclesiastiche, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche a queste tali istituzioni religiose.
- (16) Nelle conclusioni sulla prevenzione e il contrasto dei reati a danno dei beni culturali, adottate il 13 e 14 dicembre 2011, il Consiglio ha riconosciuto la necessità di adottare misure volte a rafforzare l'efficacia della prevenzione della criminalità relativa ai beni culturali e della lotta contro tale fenomeno. Ha raccomandato alla Commissione di

prestare sostegno agli Stati membri per tutelare in modo efficace i beni culturali al fine di prevenirne e combatterne il traffico illecito e, ove opportuno, di promuovere misure complementari. Inoltre, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di prendere in considerazione la ratifica della convenzione dell'Unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 17 novembre 1970, e della convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995.

- (17) È opportuno garantire che tutti i soggetti sul mercato mostrino diligenza nelle operazioni relative ai beni culturali. Le conseguenze dell'acquisizione di un bene culturale di provenienza illecita saranno davvero dissuasive solo se il pagamento dell'indennizzo è accompagnato dall'obbligo per il possessore del bene di dimostrare l'esercizio della diligenza richiesta. Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di prevenzione e lotta contro il traffico illecito di beni culturali, la presente direttiva dovrebbe stabilire per il possessore l'obbligo di dimostrare di aver esercitato la diligenza richiesta all'atto dell'acquisizione del bene, ai fini dell'indennizzo.
- (18) Sarebbe altresì utile che ogni persona, in particolare ogni soggetto del mercato, avesse facilmente accesso alle informazioni pubbliche sui beni culturali classificati o definiti come patrimonio nazionale dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero cercare di facilitare l'accesso a tali informazioni pubbliche.
- (19) Al fine di favorire un'interpretazione uniforme della nozione di diligenza richiesta, la presente direttiva dovrebbe precisare quali criteri non esaustivi debbano essere presi in considerazione per determinare l'effettivo esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore all'atto dell'acquisizione del bene.
- (20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire consentire la restituzione dei beni culturali classificati o definiti come patrimonio nazionale usciti illecitamente dal territorio degli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è

necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (21) Poiché i compiti del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 116/2009 sono diventati obsoleti a causa della soppressione dell'allegato della direttiva 93/7/CEE, è opportuno sopprimere i riferimenti a detto comitato. Tuttavia, al fine di mantenere la piattaforma per lo scambio di esperienze e buone prassi sull'applicazione della presente direttiva tra gli Stati membri, la Commissione dovrebbe istituire un gruppo di esperti provenienti dalle autorità centrali degli Stati membri incaricate dell'applicazione della presente direttiva, che dovrebbe partecipare, tra l'altro, al processo di elaborazione di un modulo del sistema IMI per i beni culturali.
- (22) Poiché l'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 contiene un elenco delle disposizioni relative alla cooperazione amministrativa negli atti dell'Unione attuati mediante l'IMI, è opportuno modificare il suddetto allegato per includervi la presente direttiva.
- (23) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
- (24) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alla restituzione dei beni culturali classificati o definiti da uno Stato membro tra i beni del patrimonio nazionale, di cui all'articolo 2, punto 1, che sono usciti illecitamente dal territorio di tale Stato membro.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «**bene culturale**»: un bene che è classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del «patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale» secondo la legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 TFUE;
- 2) «**bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro**»: un bene:
 - a) uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione delle norme di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CE) n. 116/2009, o
 - b) non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o un bene che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea;
- 3) «**Stato membro richiedente**»: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale;
- 4) «**Stato membro richiesto**»: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale che è uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro;
- 5) «**restituzione**»: il rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente;
- 6) «**possessore**»: la persona che detiene materialmente il bene culturale per proprio conto;
- 7) «**detentore**»: la persona che detiene materialmente il bene culturale per conto altrui;
- 8) «**collezioni pubbliche**»: le collezioni, classificate come pubbliche conformemente alla legislazione di uno Stato membro, di proprietà di tale Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in tale Stato membro oppure di un ente che sia situato nel territorio di tale Stato membro, a condizione che il suddetto ente sia di proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale, oppure che sia finanziato in modo significativo dagli stessi.

Articolo 3

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Articolo 5

Le autorità centrali degli Stati membri cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti:

- 1) individuare, su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e identificarne il possessore e/o detentore. La domanda deve comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare la ricerca, in particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene;
- 2) effettuare una notifica agli Stati membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro proprio territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio di altro Stato membro;
- 3) facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione sia effettuata entro sei mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione;
- 4) prendere, ove occorra, in cooperazione con lo Stato membro interessato, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;
- 5) impedire, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale sia sottratto alla procedura di restituzione;
- 6) svolgere il ruolo d'intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione. In tale senso, le autorità competenti dello Stato

membro richiesto possono agevolare, fatto salvo l'articolo 6, l'esecuzione di una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto e a condizione che lo Stato membro richiedente ed il possessore o detentore vi diano formalmente il proprio accordo.

Al fine di cooperare e consultarsi tra di loro, le autorità centrali degli Stati membri utilizzano un modulo del sistema d'informazione del mercato interno («l'IMI») stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali. Possono inoltre avvalersi dell'IMI per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal loro territorio. Gli Stati membri decidono in merito all'uso dell'IMI da parte delle altre autorità competenti ai fini della presente direttiva.

Articolo 6

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il possessore e, in mancanza di questo, contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato di:

- a) un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e dichiari che si tratta un bene culturale;
- b) una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

Articolo 7

L'autorità centrale competente dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale competente dello Stato membro richiesto in merito all'azione avviata per assicurare la restituzione del bene in questione.

L'autorità centrale competente dello Stato membro richiesto informa senza indugio le autorità centrali degli altri Stati membri.

Gli scambi d'informazioni avvengono mediante l'IMI conformemente alle disposizioni giuridiche in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, senza pregiudizio

della possibilità per le autorità centrali competenti di ricorrere ad altri mezzi di comunicazione oltre all'IMI.

Articolo 8

1. Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dalla data in cui l'autorità centrale competente dello Stato membro richiedente è venuta a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente.

Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 2, punto 8, e dei beni appartenenti a inventari delle istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

2. L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita del bene culturale dal territorio dello Stato membro richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 14, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, uscito illecitamente dal territorio nazionale.

Articolo 10

Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato membro richiesto accorda al possessore un equo indennizzo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione che il possessore dimostri di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.

Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.

In caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.

Articolo 11

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale spettano allo Stato membro richiedente. Lo stesso dicasi per le spese delle misure di cui all'articolo 5, punto 4.

Articolo 12

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 10 e delle spese di cui all'articolo 11 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

Articolo 13

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

Articolo 14

La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 15

1. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alla restituzione di beni culturali diversi da quelli definiti all'articolo 2, punto 1.
2. Ciascuno Stato membro può applicare la disciplina prevista nella presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1993.

Articolo 16

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene.

Articolo 17

1. Entro il 18 dicembre 2015 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
2. Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione che valuti l'applicazione e l'efficacia della presente direttiva. Tale relazione è accompagnata, se necessario, da proposte idonee.

Articolo 18

All'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto seguente:

«8. Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012⁽⁹⁾: articoli 5 e 7.

Articolo 19

1. Entro il 18 dicembre 2015 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punto 1, all'articolo 5, primo comma, punto 3, all'articolo 5, secondo comma, all'articolo 7, terzo comma, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10, primo e secondo comma, e all'articolo 17, paragrafo 1, della presente direttiva.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

La direttiva 93/7/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato 1, parte A, è abrogata a decorrere dal 19 dicembre 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato 1, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, punti da 2 a 8, gli articoli 3 e 4, l'articolo 5, primo comma, punti 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 6, l'articolo 7, primo e secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, terzo e quarto comma e gli articoli da 11 a 16 si applicano a decorrere dal 19 dicembre 2015.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS

(¹) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.

(²) Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74).

(³) Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59).

(⁴) Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).

(⁵) Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).

(⁶) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(⁷) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 74).

(⁸) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

(di cui all'articolo 20)

Direttiva 93/7/CEE del Consiglio	(GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74).
Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59).
Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 20)

Direttiva	Termine di recepimento
93/7/CEE	15.12.1993 (15.3.1994 per Belgio, Germania e Paesi Bassi)
96/100/CE	1.9.1997
2001/38/CE	31.12.2001

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 93/7/CEE	Presente direttiva
—	Articolo 1
Articolo 1, punto 1, primo trattino	Articolo 2, punto 1
Articolo 1, punto 1, secondo trattino, parte introduttiva	—

Articolo 1, punto 1, secondo trattino, primo sottotrattino, prima frase	—
Articolo 1, punto 1, secondo trattino, primo sottotrattino, seconda frase	Articolo 2, punto 8
Articolo 1, punto 1, secondo trattino, secondo sottotrattino	—
Articolo 1, punto 2, primo trattino	Articolo 2, punto 2, lettera a)
Articolo 1, punto 2, secondo trattino	Articolo 2, punto 2, lettera b)
Articolo 1, punti da 3 a 7	Articolo 2, punti da 3 a 7
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4, parte introduttiva	Articolo 5, primo comma, parte introduttiva
Articolo 4, punti 1 e 2	Articolo 5, primo comma, punti 1 e 2
Articolo 4, punto 3	Articolo 5, primo comma, punto 3
Articolo 4, punti da 4 a 6	Articolo 5, primo comma, punti da 4 a 6
—	Articolo 5, secondo comma
Articolo 5, primo comma	Articolo 6, primo comma
Articolo 5, secondo comma, primo trattino	Articolo 6, secondo comma, lettera a)
Articolo 5, secondo comma, secondo trattino	Articolo 6, secondo comma, lettera b)

Articolo 6, primo comma	Articolo 7, primo comma
Articolo 6, secondo comma	Articolo 7, secondo comma
—	Articolo 7, terzo comma
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9, primo comma	Articolo 10, primo comma
Articolo 9, secondo comma	—
—	Articolo 10, secondo comma
Articolo 9, terzo e quarto comma	Articolo 10, terzo e quarto comma
Articoli da 10 a 15	Articoli da 11 a 16
Articolo 16, paragrafi 1 e 2	Articolo 17, paragrafi 1 e 2
Articolo 16, paragrafo 3	—
Articolo 16, paragrafo 4	—
Articolo 17	—
—	Articolo 18
Articolo 18	Articolo 19
—	Articolo 20
—	Articolo 21
Articolo 19	Articolo 22
Allegato	—
—	Allegato I
—	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 116/2009 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 2008****relativo all'esportazione di beni culturali****(Versione codificata)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali⁽¹⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese⁽²⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Ai fini del mantenimento del mercato interno è necessario adottare una normativa per gli scambi con i paesi terzi, la quale assicuri la protezione dei beni culturali.
- (3) Sembra necessario prendere misure in particolare per garantire che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne della Comunità.
- (4) Un siffatto sistema dovrebbe prevedere l'obbligo di presentare una licenza rilasciata dallo Stato membro competente, prima dell'esportazione dei beni culturali contemplati dal presente regolamento. Ciò richiede una precisa definizione del campo di applicazione di dette misure e delle loro modalità di attuazione. La realizzazione del sistema dovrebbe presentare la massima semplicità ed efficacia.
- (5) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità

per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.

(6) Data la notevole esperienza acquisita dalle autorità degli Stati membri nell'applicare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽⁴⁾, detto regolamento dovrebbe essere applicato nel presente settore.

(7) L'allegato I del presente regolamento ha lo scopo di definire le categorie di beni culturali che dovrebbero formare oggetto di particolare protezione negli scambi con i paesi terzi, ferma restando la libertà degli Stati membri di definire i beni da considerare patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 30 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione

Fatti salvi i poteri degli Stati membri ai sensi dell'articolo 30 del trattato, per «beni culturali» s'intendono, ai fini del presente regolamento, i beni elencati nell'allegato I.

Articolo 2

Licenza di esportazione

1. L'esportazione di beni culturali al di fuori del territorio della Comunità è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione.

2. La licenza di esportazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato:

a) da un'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trovava lecitamente e definitivamente il bene culturale alla data del 1^o gennaio 1993;

b) oppure, dopo la suddetta data, da un'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio il bene culturale si trova dopo essere stato lecitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro o dopo essere stato importato da un paese terzo o reimportato da un paese terzo in seguito a una spedizione lecita da uno Stato membro verso detto paese terzo.

Tuttavia, fermo restando il paragrafo 4, lo Stato membro competente conformemente al primo comma, lettera a) o lettera b), può non richiedere licenze di esportazione per i beni culturali elencati nell'allegato I, categoria A.1, primo e secondo trattino, qualora detti beni abbiano un interesse archeologico o scientifico limitato e purché non provengano direttamente da scavi, scoperte o siti archeologici in uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia lecita.

La licenza di esportazione può essere negata, ai sensi del presente regolamento, qualora i beni culturali in questione siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico nello Stato membro di cui trattasi.

Se necessario, l'autorità di cui al primo comma, lettera b), prende contatto con le autorità competenti dello Stato membro da cui il bene culturale proviene, in particolare le autorità competenti ai sensi della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro ⁽⁵⁾.

3. La licenza di esportazione è valida in tutta la Comunità.

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3, l'esportazione diretta dal territorio doganale della Comunità di beni del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico che non rientrano nella definizione di beni culturali ai sensi del presente regolamento è soggetta alla normativa nazionale dello Stato membro di esportazione.

Articolo 3

Autorità competenti

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

2. La Commissione pubblica l'elenco di queste autorità, nonché le eventuali modifiche dello stesso, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Articolo 4

Presentazione della licenza

La licenza di esportazione è presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, presso l'ufficio doganale competente per accettare tale dichiarazione.

Articolo 5

Restrizione del numero degli uffici doganali competenti

1. Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità di esportazione di beni culturali.
2. Quando si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati.

La Commissione pubblica tali informazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Articolo 6

Cooperazione amministrativa

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.

Oltre a cooperare ai sensi del primo comma, gli Stati membri fanno tutto il necessario per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci, una cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 93/7/CEE.

Articolo 7

Misure di attuazione

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al formulario da utilizzare (ad esempio, il modello e le caratteristiche tecniche), sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Relazione

1. Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure che prende per l'esecuzione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

2. Ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni tre anni a esaminare e se del caso a rivalutare gli importi indicati nell'allegato I, per tener conto degli indicatori economici e monetari nella Comunità.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 3911/92, come modificato dai regolamenti elencati all'allegato II, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER

⁽¹⁾ GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. allegato II.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74.

ALLEGATO I

Categorie di beni culturali di cui all'articolo 1

1.	Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:	
	— scavi e scoperte terrestri o sottomarini	9705 00 00
	— siti archeologici	9706 00 00
	— collezioni archeologiche	
2.	Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni	9705 00 00
		9706 00 00
3.	Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 4 o 5, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale ⁽¹⁾	9701
4.	Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto ⁽¹⁾	9701

5.	Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia ⁽¹⁾	6914 9701
6.	Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali ⁽¹⁾	Capitolo 49 9702 00 00 8442 50 99
7.	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale ⁽¹⁾ , diverse da quelle della categoria 1	9703 00 00
8.	Fotografie, film e relativi negativi ⁽¹⁾	3704 3705 3706 4911 91 80
9.	Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione ⁽¹⁾	9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00
10.	Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione	9705 00 00 9706 00 00
11.	Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni	9706 00 00
12.	Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni	3704 3705 3706

		4901
		4906
		9705 00 00
		9706 00 00
13.	a) Collezioni ⁽²⁾ ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia	9705 00 00
	b) Collezioni ⁽²⁾ aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico	9705 00 00
14.	Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni	9705 00 00 Capitoli 86-89
15.	Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie da A.1 a A.14	
	a) aventi fra 50 e 100 anni:	
	giocattoli, giochi	Capitolo 95
	vetrerie	7013
	articoli di oreficeria	7114
	mobili e oggetti d'arredamento	Capitolo 94
	strumenti ottici, fotografici o cinematografici	Capitolo 90
	strumenti musicali	Capitolo 92
	orologi	Capitolo 91
	opere in legno	Capitolo 44
	vasellame	Capitolo 69
	arazzi	5805 00 00

tappeti	Capitolo 57
carte da parati	4814
armi	Capitolo 93
b) aventi più di 100 anni	9706 00 00

I beni culturali rientranti nelle categorie da A.1 a A.15 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in EUR)

Valori:

qualunque ne sia il valore

- 1 (Reperti archeologici)
- 2 (Smembramento di monumenti)
- 9 (Incunaboli e manoscritti)
- 12 (Archivi)

15 000

- 5 (Mosaici e disegni)
- 6 (Incisioni)
- 8 (Fotografie)
- 11 (Carte geografiche stampate)

30 000

- 4 (acquerelli, guazzi e pastelli)

50 000

- 7 (Arte statuaria)

—	10 (Libri)
—	13 (Collezioni)
—	14 (Mezzi di trasporto)
—	15 (Altri oggetti)
<i>150 000</i>	
—	3 (Quadri)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.

Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato I sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni dal 31 dicembre 2001 in poi. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nei primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.

(¹) Aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore.

(²) Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune e hanno un valore elevato.»

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio (GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1)	
Regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 9)	
Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 10)	
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	limitatamente all'allegato I, punto 2

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 3911/92	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma	Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 4
Articoli da 3 a 9	Articoli da 3 a 9
Articolo 10, primo comma	Articolo 10, paragrafo 1, primo comma
Articolo 10, secondo comma	Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 10, terzo comma	Articolo 10, paragrafo 2, primo comma
Articolo 10, quarto comma	—
Articolo 10, quinto comma	Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma
—	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Allegato, punti A.1, A.2 e A.3	Allegato I, punti A.1, A.2 e A.3
Allegato, punto A.3 <i>bis</i>	Allegato I, punto A.4
Allegato, punto A.4	Allegato I, punto A.5
Allegato, punto A.5	Allegato I, punto A.6
Allegato, punto A.6	Allegato I, punto A.7
Allegato, punto A.7	Allegato I, punto A.8
Allegato, punto A.8	Allegato I, punto A.9
Allegato, punto A.9	Allegato I, punto A.10
Allegato, punto A.10	Allegato I, punto A.11
Allegato, punto A.11	Allegato I, punto A.12
Allegato, punto A.12	Allegato I, punto A.13

Allegato, punto A.13	Allegato I, punto A.14
Allegato, punto A.14	Allegato I, punto A.15
Allegato, punto B	Allegato I, punto B
—	Allegato II
—	Allegato III

BIBLIOGRAFIA

- ALIBRANDI T., *I beni culturali e ambientali*, Giuffrè Editore, Milano, 1995.
- ASSINI N., FRANCALACCI P., *Manuale dei beni culturali*, Cedam, Padova, 2000.
- CAIA G., *Il Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali*, Giuffrè, 2000.
- CANELLA M., *Il bene culturale: in vista del check - up di un concetto*, in *Inchiesta n. 184*, 2014, p. 25
- CARACCILO I., *Analogie e differenze tra la Convenzione UNESCO del 1970 sui mezzi per vietare e prevenire il trasferimento illecito di proprietà del patrimonio culturale e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sulla restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in *La protezione internazionale e la circolazione comunitaria dei beni culturali mobili*, P. Paone (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 1998, p. 38.
- CARMOSINO C., *Le modalità e i luoghi della fruizione*, in *La globalizzazione dei beni culturali*, a cura di L. Casini, Bologna, 2010, p. 197 ss.
- CASINI L., *Beni culturali (Dir. Amm.)*, in S. CASSESE, *Dizionario di Diritto Pubblico*, Milano, 2006.
- CASINI L., *Diritto amministrativo globale*, in *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006.
- CASINI L., *La globalizzazione dei beni culturali*, Bologna, 2010
- CASSESE S., *I beni culturali: sviluppi recenti*, in M. P. CHITI, *Beni culturali e Comunità Europea*, Milano, 1994, p. 344.
- CASSESE S., *Lo spazio giuridico globale*, Roma – Bari, Laterza 2003.
- CERULLI IRELLI V., *I beni culturali nell'ordinamento italiano vigente*, in *Beni culturali e Comunità europea*, a cura di M. P. CHITI, Giuffrè, Milano, 1994, p. 3.
- CEUSTER J., *Les règles communautaires en matière de restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre*, *Revue du Marché Unique Européen*, 1993, p. 33.
- CEVOLI T., *La venere di Cirene e gli accordi per la restituzione dall'Italia alla Libia*, in *Rivista dell'Osservatorio Internazionale Archeomafie*, n. III, 2011, p. 29.
- CHIAVARELLI I., *Il prestito e lo "scambio"*, in *La globalizzazione dei beni culturali*, cit., p. 113 ss.

CHITI M. P., *Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario*, in *Beni culturali e Comunità Europea*, Milano, Giuffrè, 1994, p.156.

COFRANCESCO G., *I beni culturali: profili di diritto comparato ed internazionale*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1999.

CORTESE W., *I beni culturali e ambientali, profili normativi*, Cedam, Padova, 2001.

DE PASQUALE A., *SBN per il libro antico*, in *Biblioteche oggi*, ottobre 1999, p. 16.

DI FRANCO M. C., *La tutela del bene culturale libro*, in *Economia della cultura*, 2008, 2, p.291.

FERRETTI A., *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2005.

FERRI P. G., *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel mercato unico europeo*, in *Beni culturali e comunità europea*, M.P. CHITI (a cura di), Giuffrè, Milano, 1994, p. 323.

FIORILLI M., commento all'art. 70 del codice, in *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2005, p. 458.

FRIGO M., *La circolazione internazionale dei beni culturali, Diritto Internazionale, Diritto Comunitario e Diritto Interno*, Milano, 2007.

FRIGO M., *La Convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in *RDIPP*, 32, 1996, pp. 435 – 468.

GARDELLA A., *Nuove prospettive per la protezione internazionale dei beni culturali: la Convenzione dell'Unidroit del 1995*, in *Diritto del commercio internazionale*, 12 – 4, ottobre – dicembre 1998, p. 997.

GRISOLIA M., *La tutela delle cose d'arte*, Società editrice del foro italiano, Roma, 1952.

LANCIOTTI A., *La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996.

LANZARO A., *Legislazione internazionale e comunitaria dei beni culturali*, Napoli, 2005.

LEONE G., TARASCO A. L., *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Cedam, Padova, 2006.

MAGRI G., *Beni culturali*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, aggiornamento*, Torino, 2011, 117 ss.

MAGRI G., *La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione*, Napoli, 2011.

MANSI A., *Il nuovo Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali*, Cedam, Padova, 2000.

MARGUE T. L., *L'exportation des biens culturels dans la cadre du Grand Marchè en Revue du Marchè Unique Européen*, 1993, p. 92.

MARGUE T. L., *La protection des Trèsons nationaux dans le cadre du Grand Marchè : problèmes et perspectives*, *Revue du Marchè Commun et de l'Union Européenne*, 1992, p. 905.

MARLETTA M., *La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione Unidroit*, Padova, 1997.

MARZO MAGNO A., *L'alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo*, Milano, 2013.

NANETTI F., SQUILLANTE F., *In tema di restituzione di beni culturali illecitamente trasferiti*, in *RDI*, 80, 1997, PP. 396 – 420.

NARDELLA D., commento all'art. 70, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Il Mulino, Bologna, 2004, p.307.

NATOLI U., *Il possesso*, Milano, Giuffrè, 1992.

PADELLETTI M. L., *Il caso Beyeler di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. Dir. int.*, 2000, p. 821.

PAGANO E., *I beni culturali e il diritto internazionale*, in *Legislazione internazionale e comunitaria dei beni culturali*, Esselibri, Napoli, 2005, p. 31.

PINESCHI L., *La convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani*, in *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco*, Padova, 2008, p. 159.

PISANI P., *La restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro della CEE*, in *Riv. Critica dir. priv.*; 1992, p. 307.

RODINO V. W., *La convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Giuffrè, Roma, 2000, p. 103.

SERRA V.A., commento all'art. 53, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio – commentario a cura di M. Cammelli*, Il Mulino, 2004, p. 250.

SETTIS S., *Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto*, Milano, 2005.

TAMIOZZO R., *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici*, Giuffrè, Milano, 2004.

TRENTI A., *Codice dei beni culturali e del paesaggio, Commentario ragionato del D. lgs. 22 gennaio, n. 42*, Maggioli Editore, 2004.

TAORMINA F., *La tutela del patrimonio artistico italiano*, Giappichelli, Torino, 2001.

TARASCO A. L., *Beni, patrimonio e attività culturali: attori privati e autonomie territoriali*, Edizione Scientifica 2004.

VIGORITO A., *Nuove tendenze della tutela internazionale dei beni culturali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013.

ZATTI P., *Diritto privato. Corso istituzionale*, Padova 2010.

ZILLER J. , *La nuova Costituzione europea*, Bologna, 2004.

SITOGRAFIA

BELTRAMETTI S., *Il valore del patrimonio culturale tra Italia e Europa. Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali*, in *Aedon - Rivista di arti on line*, n. 1, 2013, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/beltrametti.htm>

CHITI M. P., *La nuova nozione di bene culturale nel D. lgs 112/1998: prime note esegetiche*, in *Aedon – Rivista di arti e diritto on line*, 1/98, www.aedon.mulino.it

DOCUMENTAZIONE PER L'ESAME DI ATTI DEL GOVERNO, *Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 Atto del Governo*, <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/CU0212.pdf>

JUCKER D., *Accordo bilaterale Italia/Svizzera sull'importazione e il rimpatrio dei beni culturali*, http://www.cjplegal.ch/IMG/pdf/jucker_dario_publicazioni_3.pdf

LOMBARDI L., *Esportazione di beni culturali, cinque paesi a confronto*, in *Il giornale dell'arte*, edizione online, 29 marzo 2017, <http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2017/3/127542.html>.

MARSALA H., *Il Ddl concorrenza è legge. Cosa cambia per arti e beni culturali*, in *Artribune*, 3 agosto, 2017, <http://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2017/08/politica-mercato-ddl-concorrenza-e-legge-cosa-cambia-per-arte-beni-culturali-polemiche/>

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA,
<http://www.sismus.org/ita/panorama-normativo/diritto-comunitario/circolazione-dei-beni-culturali>.

PREGLIASCO U., *Frontiere chiuse per i libri antichi*, in *Giornale dell'arte*, 25 settembre 2015, <http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2015/9/124987.html>.

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL VENETO E DEL
TRENTINO ALTO ADIGE, <https://www.save.archivi.beniculturali.it/attivita%20e-servizi/prestito-mostre-ed-esposizioni>

SCIULLO V.G., *La tutela dei beni librari*, in *Aedon*, 2006, 2,
<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/2/sciullo.htm>.

SCIULLO V. G., *La verifica dell'interesse culturale*, in *Aedon* 1/04, www.aedon.mulino.it

SCRUFARI S., *Riflessioni sulla circolazione dei beni culturali in Italia, in particolare sulla alienabilità dei beni mobili*, <http://www.ratioiuris.it/riflessioni-sulla-circolazione-dei-beniculturali-italia-particolare-sulla-alienabilita-dei-beni-mobili/>